SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 febbraio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2006 è terminata il 29 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 febbraio 2006, n. **41.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VIII dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 30.400 per l'anno 2005, di euro 24.900 per l'anno 2006 e di euro 30.400 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA KIRGHIZA IN MATERIA DI COOPERAZIONE TURISTICA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghiza (di seguito denominati le "Parti Contraenti")

RICONOSCENDO l'importanza del turismo sia per le rispettive economie che per una maggiore comprensione fra i due popoli;

CONVINTI della necessità di promuovere una attiva cooperazione nel campo del turismo tenuto conto delle rispettive potenzialità;

CONSIDERANDO l'interesse che le due Parti attribuiscono alla cooperazione nel campo del turismo;

CONSIDERANDO la volontà delle due Parti di intraprendere ogni azione mirante a preservare le risorse naturali e culturali in vista di assicurare uno sviluppo turistico durevole

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Le due Parti Contraenti porranno particolare cura allo sviluppo ed al rafforzamento delle relazioni turistiche tra i due Paesi al fine di migliorare la conoscenza reciproca della storia e della cultura dei loro popoli.

ARTICOLO II

Le Parti Contraenti si adopereranno per rafforzare la collaborazione per promuovere lo sviluppo del settore turistico e incoraggeranno a tal fine lo scambio di esperti per la promozione del turismo e del marketing turistico collaborando nei settori della formazione e della ricerca tecnologica al fine di una migliore conservazione e gestione degli spazi e dello sviluppo degli investimenti turistici nel rispetto delle proprie leggi e norme in vigore.

ARTICOLO III

Le Parti Contraenti favoriranno per quanto possibile:

a) la realizzazione di missioni tecniche in materia di promozione e di animazione turistiche al fine di scambiarsi le rispettive esperienze e di studiare le possibilità di realizzare azioni congiunte nella promozione del turismo ;

b) lo scambio di pubblicazioni e di materiale promozionale turistico;
c) lo stabilimento nei rispettivi Paesi di Uffici di Rappresentanza turistica (il cui personale sarà assoggettato alle leggi nazionali per l'ingresso ed il soggiorno);
d) lo sviluppo della cooperazione in materia di salvaguardia degli edifici storici a fini turistici;
e) la cooperazione in materia di legislazione turistica.

ARTICOLO IV

Le due Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione in materia di formazione professionale e faciliteranno lo scambio di informazioni sui programmi di insegnamento in materia turistica ed esploreranno, con le Amministrazioni nazionali competenti, la possibilità di concessione di borse di studio per la formazione di esperti nella gestione di imprese turistiche e di tecnici del settore.

ARTICOLO V

Le due Parti Contraenti si adopereranno per la realizzazione di programmi di ricerca nei settori del turismo di comune interesse, concernenti la formazione turistica ed alberghiera, scambiandosi le informazioni sugli studi e sulle ricerche effettuate cosi' come sui risultati della loro applicazione.

ARTICOLO VI

Le due Parti Contraenti compiranno ogni sforzo per sviluppare ulteriormente la cooperazione tra i rispettivi Organismi anche nel contesto delle Organizzazioni Internazionali operanti nel settore del turismo e si scambieranno informazioni concernenti i risultati rispettivamente conseguiti in questo campo.

ARTICOLO VII

Allo scopo di assicurare l'applicazione del presente Accordo le due Parti Contraenti si consulteranno per promuovere, se necessario, riunioni bilaterali.

ARTICOLO VIII

I due Paesi si notificheranno per le vie diplomatiche l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni nazionali.
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica.
Il presente Accordo avrà la durata di cinque anni e sarà prorogato tacitamente di anno in anno

salvo il caso di denuncia da parte di una delle Parti contraenti da effettuare per le vie diplomatiche tre mesi prima della sua scadenza.

La denuncia dell'Accordo non influirà sulla realizzazione dei programmi e dei progetti formalizzati durante il periodo di validità dell'Accordo stesso a meno che le Parti non concordino il contrario.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a ROMA il giorno 3-3-1999 del mese di . dell'anno millenovecentonovanta in due originali nelle lingue italiana e kirghiza, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA KIRGHIZA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3323):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FINI) il 1° marzo 2005.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 marzo 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione l'11 maggio e il 6 luglio 2005.

Relazione scritta presentata l'11 luglio 2005 (3323/A relatore sen. PROVERA).

Esaminato in aula e approvato il 22 novembre 2005.

Camera dei deputati (atto n. 6190):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 novembre 2005 con pareri delle commissioni I, V, VII e X.

Esaminato dalla III commissione il 13 dicembre 2005 e l'11 gennaio 2006.

Esaminato in aula il 16 gennaio 2006 ed approvato il 19 gennaio 2006.

06G0049

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n. **42.**

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 1, lettera *d)*, 2, lettera *o)*, e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

Visto l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 febbraio 2003, n. 57;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 ottobre 2005 e 24 novembre 2005;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che:

a) il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;

b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

3. La totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, preclude il diritto all'esercizio della facoltà di totalizzazione.

Art. 2.

Totalizzazione ai fini della pensione di inabilità e ai superstiti

1. La facoltà di cui all'articolo 1, comma 1, può altresì essere esercitata, per la liquidazione dei trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente e ai superstiti di assicurato ancorché quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

2. Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Il diritto alla pensione ai superstiti, esercitabile per i decessi avvenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni di cui al comma 1.

Art. 3.

Esercizio del diritto

1. La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto. Tale ente promuove il procedimento.

2. La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi, perfezionata mediante accettazione da parte dell'interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici da totalizzazione di cui al presente decreto legislativo.

3. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione da parte del lavoratore, titolare di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso alla totalizzazione, la cui domanda sia stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e il cui procedimento non sia stato ancora concluso, a seguito del pagamento integrale delle rate, è consentito, su richiesta dell'interessato, il recesso e la restituzione degli importi eventualmente versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali. Il

recesso di cui sopra non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 4.

Modalità di liquidazione del trattamento

1. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento *pro quota* in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di cui al presente articolo.

2. La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici è determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Le retribuzioni su cui è calcolato il montante sono rivalutate fino alla data della domanda di totalizzazione.

3. Per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la misura del trattamento è determinata con le regole del sistema di calcolo contributivo sulla base dei seguenti parametri:

a) ai fini della determinazione del montante contributivo si considerano i contributi soggettivi versati dall'iscritto, entro il tetto reddituale, ove previsto, preso a riferimento per il calcolo delle prestazioni secondo i rispettivi ordinamenti, ivi compresi quelli versati a titolo di riscatto. Restano escluse dal computo le contribuzioni versate a titolo integrativo e di solidarietà;

b) il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi è pari al 90 per cento della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. È comunque garantito un tasso minimo annuo di capitalizzazione pari all'1,5 per cento. Qualora il tasso di capitalizzazione risulti superiore a quello derivante dall'applicazione della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applica quest'ultimo. Per le annualità antecedenti la privatizzazione di ciascun ente il tasso di capitalizzazione è pari alla variazione media quinquennale del PIL;

c) l'importo della pensione annua è determinato moltiplicando il montante individuale di cui alle lettere *a)* e *b)* per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del soggetto al momento del pensionamento, ottenuto sulla base delle ipotesi demografiche sottostanti la tabella *A* allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente aggiornata;

d) la quota di pensione annua determinata sulla base dei criteri di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, viene maggiorata in proporzione all'anzianità contributiva maturata presso l'ente categoriale, applicando la relazione matematica di cui all'allegato 1.

4. I parametri di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3, nonché la formula di calcolo di cui all'allegato 1, possono essere modificati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e armonizzati in caso di sostanziali modifiche, deliberate dagli enti e approvate dai Ministeri vigilanti, dei sistemi previdenziali dei singoli enti che comportino l'introduzione per la generalità degli iscritti di diversi sistemi di calcolo delle prestazioni.

5. In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4, qualora il requisito contributivo maturato nella gestione pensionistica sia uguale o superiore a quello minimo richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, si applica, per il periodo contributivo relativo a tale gestione, il sistema di calcolo della pensione previsto dall'ordinamento della gestione medesima.

6. La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è determinata secondo il sistema di calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti.

7. Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione. I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, nell'unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri:

a) sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;

b) ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;

c) settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;

d) trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.

8. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti, con onere a carico delle gestioni interessate.

Art. 5.

Pagamento dei trattamenti

1. L'onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.

2. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni.

3. I trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

Art. 6.

Ricongiunzione per gli iscritti agli enti costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103

1. Per gli enti costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l'istituto della ricongiunzione, disciplinato dalla legge 5 marzo 1990, n. 45, opera nel

rispetto delle prescrizioni in essa indicate, con esclusione dell'onere di versamento della riserva matematica a carico del richiedente la ricongiunzione, in quanto incompatibile con il sistema di calcolo delle prestazioni secondo il metodo contributivo.

Art. 7.

Norme finali

1. La facoltà di totalizzazione di cui al presente decreto legislativo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

2. L'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro del lavoro delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 febbraio 2003, n. 57, sono abrogati.

3. La disciplina abrogata dal comma 2 rimane in vigore per le domande presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, se più favorevole.

4. Sono fatte salve le altre norme vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 186 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, quanto a 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalla soppressione dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, disposta dall'articolo 7, comma 2. Si applica la clausola di salvaguardia di cui al predetto articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO 1
(articolo 4, comma 3, lettera *d)*)

Formula per il calcolo della quota di pensione da totalizzazione per gli enti previdenziali privatizzati

$$Ptot = P_0 * \left(\frac{1}{A-a}\right) + P_1 * \left(\frac{A-1-a}{A-a}\right)$$

dove:

- $Ptot$ = Quota di pensione da totalizzazione per gli enti previdenziali privatizzati
- P_0 = Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo vigente nell'ente previdenziale
- P_1 = Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* dell'art. 4, comma 3
- A = Anzianità di iscrizione richiesta da ciascun ente per il diritto a pensione di vecchiaia, comunque pari a quindici anni qualora non prevista
- a = Anzianità contributiva maturata presso l'ente

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 76 della Costistuzione è il seguente:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

— Il testo dell'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *d)*, e comma 2, lettera *o)*, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), è il seguente:

«Art. 1. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a:

(omissis);

d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi.

2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

(omissis);

o) ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto *pro quota* al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorché deceduto prima del compimento dell'età pensionabile;».

— La legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 1995, n. 190, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 1997, n. 145.

— Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 agosto 1994, n. 196.

— Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo 1996, n. 52, supplemento ordinario.

— L'art. 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 338 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario.

— Il decreto ministeriale 7 febbraio 2003, n. 57 (Regolamento recante modalità di attuazione dell'art. 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente la totalizzazione dei periodi assicurativi) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2003, n. 80.

Note all'art. 1:

— Per il decreto legislativo n. 509 del 1994, si veda nota alle premesse.

— Per il decreto legislativo n. 103 del 1996, si veda nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995, è il seguente:

«26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.».

Note all'art. 4:

— Per il decreto legislativo n. 180 del 1997, si veda nota alle premesse.

— Per il decreto legislativo n. 509 del 1994, si veda nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, è il seguente:

«9. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.».

— La tabella *A* allegata alla citata legge n. 335 del 1995, è la seguente:

«TABELLA *A*
(v. art. 1, comma 6)

Divisori	Età	Valori
21,1869	57	4,720%
20,5769	58	4,860%
19,9769	59	5,006%
19,3669	60	5,163%
18,7469	61	5,334%
18,1369	62	5,514%
17,5269	63	5,706%
16,9169	64	5,911%
16,2969	65	6,136%
Tasso di sconto = 1,5%		

— Per il decreto legislativo n. 103 del 1996, si veda nota alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per il decreto legislativo n. 103 del 1996, si veda nota alle premesse.

— La legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1990, n. 57.

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è il seguente:

«Art. 11 *(Totalizzazione dei periodi assicurativi ed integrazione tabella* C *della legge 30 dicembre 2004, n. 311)*. — 1. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'esercizio del criterio

di delega di cui all'art. 1, comma 2, lettera *o)*, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è autorizzata la spesa di 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Gli enti previdenziali interessati provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni introdotte in sede di esercizio della delega di cui al periodo precedente, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *i-quater)*, della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.».

06G0058

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 febbraio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Karen Richir, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Karen Richir, cittadina belga, chiede il riconoscimento del titolo di «Licenciè en Kinesiterapie et readaptation» rilasciato in Belgio il 24 ottobre 2003 dalla «Università Libre de Bruxelles» di Bruxelles (Belgio), al fine dell'esercizio professionale in Italia di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Decreta:

Il titolo «Licenciè en Kinesiterapie et readaptation», rilasciato in Belgio nell'anno 2003 dalla «Università Libre de Bruxelles» di Bruxelles (Belgio), alla sig.ra Karen Richir nata a Uccle (Bruxelles) (Belgio) il giorno 8 novembre 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Roma, 3 febbraio 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A01401

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Città Giardino - Soc. coop. a r.l.», in Bernalda.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, comma primo del codice civile che recita «l'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione»;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. l, comma primo, del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002, con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione cooperativa del 31 ottobre 2005,redatto nei confronti della società cooperativa a r.l. «Città Giardino - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bernalda, da cui risulta che la cooperativa medesima trovasi nella ipotesi prevista dal precitato comma 1 dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa «Città Giardino - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Bernalda, è sciolta senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Matera, 19 gennaio 2006

Il direttore provinciale reggente
GURRADO

06A01337

DECRETO 23 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «C.J.S.A.C. - Centro Jonico Servizi ed Acquisti Collettivi a r.l.», in Scanzano Jonico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, comma primo del codice civile che recita «l'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione»;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1, comma primo, del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002, con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione cooperativa del 20 gennaio 2006, redatto nei confronti della società cooperativa a r.l. «C.J.S.A.C. - Centro Jonico Servizi ed Acquisti Collettivi», con sede in Scanzano Jonico, da cui risulta che la cooperativa medesima trovasi nella ipotesi prevista dal precitato comma 1 dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «C.J.S.A.C. - Centro Jonico Servizi ed Acquisti Collettivi», con sede in Scanzano Jonico, è sciolta senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Matera, 23 gennaio 2006

Il direttore provinciale reggente
GURRADO

06A01335

DECRETO 23 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Co.Me.T. Consorzio Finanziamenti Medio Termine a r.l.», in Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, comma primo del codice civile che recita «l'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione»;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1, comma primo, del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002, con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione cooperativa del 6 settembre 2005, redatto nei confronti della società cooperativa a r.l. «Co.Me.T. Consorzio Finanziamenti Medio Termine.», con sede in Matera, da cui risulta che la cooperativa medesima trovasi nella ipotesi prevista dal precitato comma 1 dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Co.Me.T. Consorzio Finanziamenti Medio Termine», con sede in Matera, è sciolta senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Matera, 23 gennaio 2006

Il direttore provinciale reggente
GURRADO

06A01336

DECRETO 24 gennaio 2006.

Scioglimento di undici società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare ministeriale n. 33 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

1) società cooperativa «27 Marzo 1994 - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Raffaele Laudisio in data 10 maggio 1995, rep. 12955, reg. soc. 28247 - Tribunale di Salerno, BUSC 5925;

2) società cooperativa «Alimentaria del Sud - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Buccino, costituita per rogito notar Bruno Parisi in data 17 febbraio 1995, rep. 16115, reg. soc. 27995 - Tribunale di Salerno, BUSC 5909;

3) società cooperativa «Calore - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Altavilla Silentina, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 10 giugno 1986, rep. 8821, reg. soc. 1157/86 - Tribunale di Salerno - BUSC 4280;

4) società cooperativa «Consorzio Edilizio Campano - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno, costituita per rogito notar Mario Gentile in data 29 settembre 1975, rep. 12250, reg. soc. 6171/7246 - Tribunale di Salerno, BUSC 1799;

5) società cooperativa «Gruppo Disoccupati Dragonea 95 - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Vietri sul Mare, costituita per rogito notar Raffaele Laudisio in data 3 febbraio 1995, rep. 12467, reg. soc. 27973 - Tribunale di Salerno, BUSC 5883;

6) società cooperativa «Job Service - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Nocera Inferiore, costituita per rogito notar Lucia Di Lieto in data 9 marzo 1998, reg. imprese 034l9790658, BUSC 6289;

7) società cooperativa «Nuova Cooperativa Faro - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Nocera Inferiore, costituita per rogito notar Aniello Calabrese in data 16 dicembre 1998, reg. imprese 03509540658, BUSC 6761;

8) società cooperativa «Onil - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Giuseppina Pessolano in data 4 dicembre 1990, rep. 8323, reg. soc. 97/91 - Tribunale di Salerno, BUSC 5179;

9) società cooperativa «Tempa - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Albanella, costituita per rogito notar Fulvio Ansalone in data 18 dicembre 1978, rep. 6558, reg. soc. 79/79 - Tribunale di Salerno, BUSC 2506;

10) società cooperativa «Turismo è Cultura - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Vietri sul Mare, costituita per rogito notar Antonio Orlando in data 18 marzo 1999, reg. imprese 03464750656, BUSC 6361;

11) società cooperativa «Valle Calore - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Castelcivita, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 4 ottobre 1990, rep. 24001, reg. soc. 1211/90 - Tribunale di Salerno, BUSC 5151.

Salerno, 24 gennaio 2006

Il direttore provinciale: FESTA

06A01339

DECRETO 25 gennaio 2006.

Sostituzione di un componente della speciale commissione esercenti attività commerciali del comitato I.N.P.S. di Bergamo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto n. 3/2002 del 28 novembre 2002 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Bergamo e le commissioni speciali, ai sensi degli articoli 34, 35 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e degli articoli 44 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota in data 10 gennaio 2006, prot. n. 08/GS/ru dell'Unione autonoma esercenti attività commerciali di Bergamo e provincia - Confesercenti - con la quale è stata designata, in sostituzione della sig.ra Giuliana Mal-

vestiti, componente effettivo della Speciale commissione esercenti attività commerciali del Comitato IN.P.S., la sig.ra Milva Brevi;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Milva Brevi, domiciliata c/o la Confesercenti, via Guido Galli n. 8 - Bergamo, è nominata componente della Speciale commissione esercenti attività commerciali del Comitato I.N.P.S. di Bergamo, in rappresentanza dei lavoratori autonomi commercio e in sostituzione della sig.ra Giuliana Malvestiti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bergamo, 25 gennaio 2006

Il direttore provinciale: QUOIANI

06A01338

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 20 ottobre 2005.

Delega ai direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettere *b), c)* e *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio» di seguito denominato codice;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Vista la nota del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici - serv. IV - prot. 34.01.10/610 del 15 settembre 2005 con oggetto: decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio». Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» - Quesiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2005 con il quale è stato conferito all'architetto Roberto Cecchi l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale per i beni architettonici e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali, registrato dalla Corte dei conti in data 3 ottobre 2005 (registro n. 12, foglio n. 13);

Rilevato che l'art. 8 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004 individuando le funzioni ed i compiti della Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici al comma 3 dispone che siano di norma delegate ai direttori regionali le funzioni di cui al comma 2, lettere *b), c)* e *d)* del medesimo articolo;

Decreta:

Art. 1.

Sono delegate ai direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici le seguenti funzioni:

a) dichiarare su proposta delle competenti soprintendenze di settore l'interesse culturale delle cose di proprietà privata, ai sensi dell'art. 13 del codice nonché l'interesse particolarmente importante di quelle indicate all'art. 10, comma 3, lettera *d)*, del medesimo codice;

b) verificare la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche e private, senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del codice, compresi i beni dello Stato già oggetto di provvedimenti di riconoscimento dell'interesse storico-artistico ai fini degli articoli 822 e seguenti del codice civile (cosiddette «declaratorie») per i quali occorra procedere alla formalizzazione secondo le modalità di cui al predetto art. 12;

c) dettare, su proposta delle soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'art. 45 del codice.

Art. 2.

La delega di cui all'art. 1 è conferita:

1) in via continuativa fatti salvi i poteri del direttore generale delegante di impartire direttive nelle materie delegate, di controllare l'esercizio dei poteri delegati, di avocare a se la trattazione di specifici affari, di sostituirsi al delegato in caso di sua inerzia, di annullare gli atti emanati dal delegato fermo restando il dettato dell'art. 16 del codice, di revocare la delega stessa;

2) con l'obbligo, per il delegato, di trasmettere alla Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici copia dei provvedimenti emessi e della relativa documentazione grafica e fotografica di supporto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2005

Il direttore generale: CECCHI

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 78

06A01385

DECRETO 21 ottobre 2005.

Delega ai direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *e),* del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 e all'articolo 128 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio» di seguito denominato codice in particolare gli articoli 10, 13, 14, 21 e 128;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2005 con il quale è stato conferito all'architetto Roberto Cecchi l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale per i beni architettonici e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali registrato dalla Corte dei conti in data 3 ottobre 2005 (registro n. 12, foglio n. 13);

Visto il decreto dirigenziale del 20 ottobre 2005 con il quale l'architetto Roberto Cecchi in qualità di direttore generale della Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici ha delegato ai direttori regionali le funzioni indicate all'art. 8, comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 173 del 2004;

Considerato che, in virtù della delega conferita, spetta ora ai direttori regionali dichiarare su proposta delle competenti soprintendenze di settore l'interesse culturale dei beni di cui all'art. 10, comma 3, ai sensi dell'art. 13 del codice, secondo il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale stabilito dall'art. 14 del codice stesso, nonché dettare prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del codice;

Considerato che l'art. 128, comma 1, del codice dispone che i beni culturali di cui all'art. 10, comma 3, per i quali non siano state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, siano sottoposti al medesimo procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale;

Considerato che l'art. 128, comma 3, dispone che in presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero può rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione di beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2 (*rectius*: effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e degli articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490) al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela;

Rilevata l'opportunità di riunificare tutte le competenze in materia di dichiarazione dell'interesse culturale dei beni culturali in capo ad un solo soggetto, al fine di garantire uniformità di azione amministrativa e celerità nell'espletamento delle procedure;

Rilevato altresì che l'art. 8, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 17 del 2004, nell'individuare le funzioni ed i compiti della Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici, fra le competenze del direttore generale enumera alla lettera *e)* l'autorizzazione degli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi su beni architettonici, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere *a)* e *b)* del codice;

Considerato che, al fine di garantire un'azione amministrativa efficace e tempestiva ed assicurare il rispetto del termine indicato dall'art. 22 del codice per il rilascio di tali autorizzazioni, appare opportuno delegare tale competenza ai direttori regionali;

Decreta:

Art. 1.

Sono delegate ai direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici le seguenti funzioni:

a) autorizzare ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere *a)* e *b)* del codice gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi su beni architettonici;

b) dichiarare ai sensi dell'art. 128, comma 1 del codice l'interesse culturale dei beni culturali di cui all'art. 10, comma 3 del codice per i quali non siano state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 11 giugno 1922, n. 778, utilizzando il procedimento di cui all'art. 14 del codice stesso;

c) procedere ai sensi dell'art. 128, comma 3 del codice al rinnovo del procedimento di dichiarazione dei beni oggetto delle notifiche di cui al comma 2 dell'art. 128 medesimo;

Art. 2.

La delega di cui all'art. 1 è conferita:

1) in via continuativa fatti salvi i poteri del direttore generale delegante di impartire direttive nelle materie delegate, di controllare l'esercizio dei poteri delegati, di avocare a se la trattazione di specifici affari, di sostituirsi al delegato in caso di sua inerzia, di annullare gli atti emanati dal delegato fermo restando il dettato degli articoli 16 e 128, comma 4 del codice, di revocare la delega stessa;

2) con l'obbligo, per il delegato, di trasmettere alla Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici copia dei provvedimenti emessi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2005

Il direttore generale: CECCHI

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registo n. 6, foglio n. 79

06A01386

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 settembre 2005.

Modificazione al decreto ministeriale 22 dicembre 2000, recante: «Riapertura dei termini e ripristino della corresponsione sulla demolizione, di cui al regolamento (CE) 2792/99, articolo 7, all. IV».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 con cui sono state emanate le disposizioni generali sui fondi strutturali ed in particolare dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP);

Visto il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP - Strumento finanziario di orientamento della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 2792/l999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 sono state definite le modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca per il periodo 2000-2006; e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, recante modalità di attuazione della misura arresto definitivo;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 2003, recante modificazioni al decreto ministeriale 22 dicembre 2000;

Vista la circolare n. 200522546 del 27 luglio 2005 che sospende la presentazione delle domande di contributo di arresto definitivo — misura 1.1 demolizione a decorrere dal 1° agosto 2005;

Considerato che la rimodulazione degli importi, introdotto con il decreto ministeriale 5 febbraio 2003, ha comportato una notevole diminuzione delle richieste per la demolizione e che, anche a seguito delle numerose rinunce da parte degli imprenditori del ceto peschereccio, si sono rese disponibili ulteriori risorse che dovranno essere impegnate necessariamente entro il 31 dicembre 2006, pena il loro disimpegno;

Ritenuto che la misura arresto definitivo — in linea con gli orientamenti comunitari — assume rilievo prioritario per il raggiungimento degli obiettivi di politica della pesca consentendo un migliore rapporto tra capacità di pesca e risorse alieutiche;

Visto il decreto del 17 giugno 2005 con il quale è stata attribuita, tra l'altro, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora la delega per la disciplina generale e il coordinamento in materia di pesca, acquicoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa indicate il premio di arresto definitivo è corrisposto nella misura del 100% di cui al Reg. (CE) 2792/1999 art. 7, all. IV.

Art. 2.

1. In relazione alle disponibilità dei fondi relativi allo SFOP 2000/2006, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di arresto definitivo (misura 1.1 - demolizione) a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

2. Le istanze sono esaminate secondo i seguenti criteri:

a) priorità alle imbarcazioni autorizzate all'uso del sistema a strascico secondo l'ordine cronologico di presentazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

b) parimenti verrà seguito l'ordine cronologico di presentazione alla stessa direzione generale per tutte le altre imbarcazioni con sistemi di pesca diversi dallo strascico.

Art. 3.

1. Le domande sono presentate entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le domande presentate oltre il termine di cui al comma 1 sono archiviate senza ulteriore istruttoria.

Art. 4.

1. Sono abrogati il comma 6, ultimo capoverso, dell'art. 3, del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 e l'art. 8 del decreto ministeriale 5 febbraio 2003.

Art. 5.

1. Le domande presentate ai sensi del precedente art. 2 sono ammesse a contributo fino ad esaurimento dei fondi.

Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2005

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 140

06A01355

DECRETO 19 gennaio 2006.

Integrazione al decreto ministeriale 29 settembre 2005, recante: «Riapertura dei termini e ripristino della corresponsione sulla demolizione, di cui al regolamento (CE) 2792/99, articolo 7, all. IV».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 con cui sono state emanate le disposizioni generali sui fondi strutturali ed in particolare dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP);

Visto il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 relativo allo SFOP - Strumento finanziario di orientamento della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 con cui sono state definite le modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca per il periodo 2000-2006; e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, recante modalità di attuazione della misura arresto definitivo;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 2003, recante modificazioni al decreto ministeriale 22 dicembre 2000;

Vista la circolare n. 200522546 del 27 luglio 2005 che sospende la presentazione delle domande di contributo di arresto definitivo — misura 1.1 demolizione a decorrere dal 1° agosto 2005;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 2005 recante: «Riapertura dei termini e ripristino della corresponsione sulla demolizione di cui al Reg. (CE) 2792/99, art. 7, all. IV»;

Considerata l'esigenza di precisare le modalità di formazione della graduatoria delle istanze di arresto definitivo, al fine di garantire pari opportunità a tutti i richiedenti, tenuto conto che la fase istruttoria è demandata alle autorità marittime, mentre la collocazione in graduatoria è stilata dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura;

Ritenuta l'opportunità, per coerenza della procedura amministrativa, di applicare le modalità di calcolo del premio di arresto definitivo previste dal decreto ministeriale 29 settembre 2005, anche alle domande di arresto definitivo presentate anteriormente al 1° agosto 2005 — termine di sospensione delle domande stabilito dalla circolare n. 200522546 del 27 luglio 2005 — per le quali non si fosse ancora conclusa l'istruttoria;

Visto il decreto del 17 giugno 2005, con il quale è stata attribuita, tra l'altro, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora la delega per la disciplina generale e il coordinamento in materia di pesca, acquicoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Decreta:

Art. 1.

1. Le domande di arresto definitivo sono presentate all'Ufficio marittimo di iscrizione del natante che provvede ad espletare l'*iter* amministrativo previsto dal decreto ministeriale 22 dicembre 2000. Copia della domanda recante il timbro di ricezione dell'autorità marittima è presentata, a cura degli interessati, direttamente od a mezzo raccomandata a.r. al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, viale dell'Arte 16 - 00144 Roma, al fine di collocarla in graduatoria secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 29 settembre 2005.

2. Alle domande presentate anteriormente alla data del 1° agosto 2005, per le quali il procedimento amministrativo non sia concluso con la liquidazione del premio, si applicano le modalità di calcolo del premio previste dal decreto ministeriale 29 settembre 2005, in premessa citato.

Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 19 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 115

06A01356

DECRETO 2 febbraio 2006.

Delega ai direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato, all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto, in particolare, l'art. 2, del citato decreto legislativo, che, rispettivamente, al comma 1, istituisce il Ministero per le politiche agricole ed al comma 3, stabilisce che spettano al Ministero per le politiche agricole, tra gli altri, i compiti relativi «alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agroalimentari ad uso agrario»;

Visto altresì l'art. 5, del citato decreto legislativo che stabilisce la successione del cennato Ministero «in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle funzioni di vigilanza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, relativamente alle funzioni ed ai compiti di cui all'art. 2, nonché, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi delle disposizioni degli articoli 3 e 4, negli altri rapporti e funzioni facenti capo al medesimo Ministero;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva»;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'art. 3, comma 3, stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 13 febbraio 2003, n. 44, recante il «Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi»;

Visto il decreto ministeriale dell'11 novembre 2004, recante «Modifica al regolamento 13 febbraio 2003, n. 44, di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi» emesso a seguito del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77;

Visto il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, recante «Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari», il quale all'art. 2, comma 2, stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 1 è organizzato in struttura dipartimentale, articolata nella Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi e nella Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 19 dicembre 2005, recante «Revisione degli uffici e dei laboratori di livello dirigenziale non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali», emesso a seguito di quanto disposto dal citato art. 2, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito in legge 11 novembre 2005, n. 231;

Visto il proprio decreto n. 52792, del 21 maggio 2003, di conferimento ai direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi della delega all'emanazione di ordinanze-ingiunzioni, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati;

Visti i propri decreti con i quali, ai fini del successivo accentramento dell'attività sanzionatoria, si è proceduto alla revoca del precedente decreto n. 52792, mantenendo fermo il potere sanzionatorio delegato per i procedimenti antecedenti alle date ivi indicate;

Ritenuto che, a seguito della revisione degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al citato decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 19 dicembre 2005, sia opportuno conferire le necessarie deleghe, con i limiti già fissati, all'emanazione delle ordinanze-ingiunzione ai nuovi direttori che recentemente hanno assunto l'incarico della direzione dei predetti uffici periferici;

Visti i propri decreti con cui è stato conferito l'incarico di direzione degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi a far data dal giorno 1° febbraio 2006;

Decreta:

Art. 1.

I direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, a fianco di ciascun ufficio di seguito indicato,

Ufficio periferico di Torino, avente competenza territoriale sulle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria - dott. Pietro Gusinu (decreto n. 5314 del 9 gennaio 2006);

Ufficio periferico di Milano, avente competenza territoriale sulla Regione Lombardia - dott. Gianfranco Amerio (decreto n. 5316 del 9 gennaio 2006);

Ufficio periferico di Conegliano Veneto, avente competenza territoriale sulle Regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia - dott. Piero Maria Meregalli (decreto n. 5340 del 9 gennaio 2006);

Ufficio periferico di Bologna, avente competenza territoriale sulla Regione Emilia-Romagna - dott.ssa Paola Luchetta (decreto n. 5334 del 9 gennaio 2006);

Ufficio periferico di Firenze, avente competenza territoriale sulla Regione Toscana - dott. Sanzio Quaquarelli, *ad interim* (decreto n. 5392 del 27 gennaio 2006);

Ufficio periferico di Ancona, avente competenza territoriale sulle Regioni Marche ed Umbria - dott. Umberto Di Martino (decreto n. 5318 del 9 gennaio 2006);

Ufficio periferico di Roma, avente competenza territoriale sulle Regioni Lazio ed Abruzzo - dott. Roberto Varese (decreto n. 5312 del 9 gennaio 2006);

Ufficio periferico di Napoli, avente competenza territoriale sulle Regioni Campania, Molise e Basilicata - dott. Giuseppe Fugaro (decreto n. 5310 del 9 gennaio 2006);

Ufficio periferico di Bari, avente competenza territoriale sulla Regione Puglia - dott. Luigi Stramaglia (decreto n. 5320 del 9 gennaio 2006);

Ufficio periferico di Cosenza, avente competenza territoriale sulla Regione Calabria - dott. Aurelio Angelo Saraceno (decreto n. 5322 del 9 gennaio 2006);

Ufficio periferico di Palermo, avente competenza territoriale sulla Regione Sicilia - dott. Rosario Barresi (decreto n. 5349 del 9 gennaio 2006);

Ufficio periferico di Cagliari, avente competenza territoriale sulla regione Sardegna - dott. Pietro Quaranta (decreto n. 5362 del 9 gennaio 2006), sono delegati ad emettere le ordinanze-ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le sole trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di rispettiva competenza, per le contestazioni, nelle materie, con i criteri ed i limiti già indicati nel citato decreto n. 52792 del 21 maggio 2003 e nei successivi decreti n. 62326 del 28 aprile 2004, n. 63894 del 16 luglio 2004, n. 65503 del 2 novembre 2004, n. 66166 del 6 dicembre 2004 e n. 60498 del 27 gennaio 2005.

Art. 2.

La presente delega si intende conferita fino a completa definizione dei procedimenti pendenti presso ciascun Ufficio e, per gli incarichi a termine, fino alla durata degli stessi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2006

L'ispettore generale capo: Lo Piparo

06A01354

DECRETO 2 febbraio 2006.

Cancellazione di alcune varietà di mais dal relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 25 novembre 2005, ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dai relativi registri, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
1857	Mais	Valeria	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred International Inc.	04/03/1997
2060	Mais	Dea	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred International Inc.	17/03/2003
5123	Mais	Silvena	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred International Inc.	24/02/1998
3113	Mais	Davida	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred International Inc.	20/03/1995
3114	Mais	Sara	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred International Inc.	20/03/1995
4440	Mais	Coralba	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred International Inc.	04/03/1997
2355	Mais	Rossana	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred International Inc.	20/03/1992
5103	Mais	Calimera	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred International Inc.	24/02/1998
4505	Mais	Resista	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred International Inc.	04/03/1997
5102	Mais	Beltana	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred International Inc.	24/02/1998
5554	Mais	PR33H67	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred International Inc.	04/02/1999
4242	Mais	Alienta	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred International Inc.	06/02/1996
5539	Mais	PR33G26	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred International Inc.	04/02/1999
5124	Mais	Alhambra	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred International Inc.	24/02/1998
5549	Mais	PR31G20	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred International Inc.	04/02/1999
7313	Mais	PR32H58	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred International Inc.	18/02/2002

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
4509	Mais	Michela	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred International Inc.	04/03/1997
7311	Mais	PR33P71	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred International Inc.	18/02/2002
4252	Mais	Melania	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred International Inc.	06/02/1996
7329	Mais	PR34B28	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred International Inc.	18/02/2002
4507	Mais	Lustra	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred International Inc.	04/03/1997
7320	Mais	PR34N16	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred International Inc.	18/02/2002
1640	Mais	Lorena	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred International Inc.	14/04/2003
6045	Mais	PR34W67	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred International Inc.	01/02/2000
4486	Mais	Extra	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred International Inc.	04/03/1997
8528	Mais	PR37A91	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred International Inc.	03/01/2004
8573	Mais	PR36D75	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred International Inc.	18/12/2003
1505	Mais	Dona	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred International Inc.	25/03/1995
8619	Mais	PR34W47	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred International Inc.	18/12/2003
1500	Mais	Divina	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred International Inc.	01/02/2000

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A01442

DECRETO 2 febbraio 2006.

Iscrizione delle varietà di colza, senape bruna, patata, barbabietola da zucchero e trifoglio incarnato nei registri delle varietà di prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varità aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varità di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 25 novembre 2005, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Colza

Codice SIAN	*Varietà*	*Tipo*	*Responsabile conservazione in purezza*
009434	Celina	00	Saatzucht Hadmersleben GmbH – D -
009433	Elena	00	Saatzucht Hadmersleben GmbH – D -
009430	ES ANTIGONE		Euralis Semences – F -
009428	ES ANABAR	00	Euralis Semences – F -
009429	ES ARGONE	00	Euralis Semences – F -

Senape bruna

Codice SIAN	*Varietà*	*Responsabile conservazione in purezza*
009437	ISCI 99	Istituto Sperimentale per le Colture Industriali - BO

Patata

Codice SIAN	*Varietà*	*Responsabile conservazione in purezza*
009781	Oriana	HZPC Holland B.V. – NL -
009786	Susanne	HZPC Holland B.V. – NL -
009784	Dynamica	HZPC Holland B.V. – NL -
009776	Naomi	Centro Interprovinciale di Sperimentazione Agroambientale « Mario Neri » - Imola (BO)
009777	Letizia	Centro Interprovinciale di Sperimentazione Agroambientale « Mario Neri » - Imola (BO)
008950	Antea	Istituto Sperimentale per le Colture Industriali – BO -
010424	Roda	Danespo A/S – DK -

Barbabietola da zucchero

Codice SIAN	*Varietà*	*Ploidia*	*Responsabile conservazione in purezza*
009305	Peler	D	D.J. Van der Have – NL -
009306	Mistral	P	D.J. Van der Have – NL -
009297	Dulce	P	SES Europe N.V./S.A. – B -
009298	Rocca	P	SES Europe N.V./S.A. – B -
009299	Trigno	P	SES Europe N.V./S.A. – B -

Trifoglio incarnato

Codice SIAN	*Varietà*	*Responsabile conservazione in purezza*
009438	113 Caporosso	Guerresi Corrado & C. – Valeggio sul Mincio (VR)
010010	Lilibeo	Università degli Studi di Palermo

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A01524

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 16 gennaio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Insieme società cooperativa - Società cooperativa», in Benevento, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 27 luglio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Insieme Società cooperativa - Società cooperativa», con sede in Benevento (codice fiscale n. 01905200646) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Angelo Lanni, nato a Moncalieri (Torino) il 22 agosto 1974, domiciliato a Benevento, via Carlo da Tocco, 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A01389

DECRETO 16 gennaio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Habitat - Piccola società cooperativa sociale a r.l. siglabile Habitat P.S.C.S. a r.l.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 11 luglio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Habitat - Piccola società cooperativa sociale a r.l. siglabile Habitat P.S.C.S. a r.l.», con sede in Torino (codice fiscale n. 07943400015) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Luca Achiluzzi, nato a Bologna il 1° settembre 1967, con studio in Ivrea (Torino) Corso Costantino Nigra n. 38, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A01390

DECRETO 16 gennaio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tecnicoop a r.l. - Società cooperativa a r.l.», in Santena, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione di mancata ispezione pervenuta in data 12 aprile 2005;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Tecnicoop a r.l. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Santena (Asti) (codice fiscale n. 07775580017) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Enrico Piermartiri, nato a Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) il 30 ottobre 1963, con domicilio in Torino, Corso Giovanni Lanza n. 14, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A01391

DECRETO 16 gennaio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Fenice - Società cooperativa sociale a r.l.», in Ivrea, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 1° agosto 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «La Fenice - Società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Ivrea (Torino) (codice fiscale n. 07891540010) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Luca Achiluzzi, nato a Bologna il 1° settembre 1967 con studio in Ivrea (Torino) Corso Costantino Nigra n. 38, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A01392

DECRETO 16 gennaio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «New Kiklos - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione di mancata ispezione in data 7 marzo 2005;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «New Kiklos - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Verona (codice fiscale n. 03207200233) è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Giovanni Bruno, nato a Cosenza il 25 dicembre 1973, domiciliato in Roma, Viale Liegi, n. 48/B, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A01393

DECRETO 16 gennaio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa padana S.c. a r.l.», in Schio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto quanto comunicato nel verbale di mancata revisione dall'associazione nazionale di rappresentanza in data 23 dicembre 2004 dal quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa padana S.c. a r.l.», con sede in Schio (Vicenza) (codice fiscale n. 02597530241) e posta in iquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Samuele Turra, nato a Tregnago (Verona) il 2 aprile 1974 domiciliato in Verona, via M. Faliero n. 67, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A01394

DECRETO 16 gennaio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Educatori fisici e sportivi soc. coop. a r.l.», in Savignano sul Rubicone, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 settembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Educatori fisici e sportivi soc. coop. a r.l.», con sede in Savignano sul Rubicone (FO), (codice fiscale 01552180406) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Silvia Romboli, nata a Forlì il 22 settembre 1967, domiciliata in Forlimpopoli (FC), via Baldini, n. 4/A, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A01396

DECRETO 16 gennaio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Blu Star Service - Società cooperativa - Soc. coop. a r.l.», in Noventa Padovana, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 19 novembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di› doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Blu Star Service - Società cooperativa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Noventa Padovana (PD), (codice fiscale 03402070282) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa. Adriana Esposito nata a Roma il 22 settembre 1960 con studio in Padova, piazza A. De Gasperi n. 32/b, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A01397

DECRETO 16 gennaio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Sandalo soc. coop. a r.l.», in Barga, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 17 marzo 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Il Sandalo Soc. Coop. a r.l.», sede in Barga (Lucca) (codice fiscale n. 01671170460) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Olimpia Cagnola, nata a Roma il 24 giugno 1972, ivi domiciliata in via Igea, n. 4, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A01398

DECRETO 16 gennaio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «International Service soc. coop. a r.l.», in Varese, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 febbraio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «International Service Soc. Coop. a r.l.», con sede in Varese (codice fiscale n. 02686760121) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Angela Vecchione, nata a Napoli il 19 settembre 1972, residente in Roma, via Brunate n. 1, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A01400

DECRETO 19 gennaio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Soc. coop. Luna a r.l.», in Brignano Gera d'Adda, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della mancata ispezione in data 10 marzo 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società Soc. Coop. Luna a r.l., con sede in Brignano Gera d'Adda (Bergamo) (codice fiscale n. 02856360165 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Mauro Giovanni Ghidotti, nato a Brignano Gera d'Adda (Bergamo) il 5 agosto 1968, con studio in Caravaggio (Bergamo), via Piave n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A01399

DECRETO 19 gennaio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «A.E.M.M.E. Manutenzioni piccola società cooperativa a r.l.», in Carbonia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 20 aprile 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «A.E.M.M.E. Manutenzioni Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Carbonia (Cagliari) (codice fiscale n. 03683520286) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Giuseppe Farris, nato a Cagliari il 22 novembre 1967 con studio in Cagliari, via Pitzolo n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A01395

DECRETO 19 gennaio 2006.

Riconoscimento, al sig. Ribal Abi Ghanem, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Vista l'istanza del 27 gennaio 2005 del sig. Ribal Abi Ghanem, cittadino libanese, nato a Beirut il 6 luglio 1965, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Libano, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nelle lingue: arabo, francese, inglese e italiano;

Considerato inoltre che il sig. Ribal Abi Ghanem risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 16 febbraio 2005, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di prova attitudinale consistente in un esame orale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della prova attitudinale sono di competenza della provincia di Roma, che con nota n. 134611 dell'11 novembre 2005 ha indicato i contenuti della stessa;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Ribal Abi Ghanem, cittadino libanese, nato a Beirut il 6 luglio 1965, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di prova attitudinale (esame orale), di cui in premessa, da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Roma rilascerà al sig. Ribal Abi Ghanem un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: arabo, francese, inglese e italiano.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2006

Il direttore generale: TOGNI

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte del sig. Ribal Abi Ghanem, della formazione richiesta dalla legislazione italiana per l'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

Tenuto conto che il sig. Ribal Abi Ghanem risulta essere un «professionista» già qualificato in Libano la prova attitudinale consiste in una prova orale nelle materie sottoelencate.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova potrà essere ripetuta non prima di sei mesi.

- Geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea.

- Organizzazione e legislazione turistica.

- Nozioni sulla legislazione valutaria e doganale.

- Tecnica turistica, compiti e norme di esercizio della professione.

È richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

06A01284

DECRETO 19 gennaio 2006.

Riconoscimento, al sig. Ribal Abi Ghanem, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza del 27 gennaio 2005 del sig. Ribal Abi Ghanem, cittadino libanese, nato a Beirut il 6 luglio 1965, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Libano, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di guida turistica nelle lingue: arabo, francese, inglese e italiano;

Considerato inoltre che il sig. Ribal Abi Ghanem risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 16 febbraio 2005, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di prova attitudinale consistente in un esame orale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della prova attitudinale sono di competenza della provincia di Roma che con nota n. 114036 del 29 settembre 2005 ha indicato i contenuti della stessa;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Ribal Abi Ghanem, cittadino libanese, nato a Beirut il 6 luglio 1965, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di prova attitudinale (esame orale), di cui in premessa secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Roma rilascerà al sig. Ribal Abi Ghanem un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: arabo, francese, inglese e italiano.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2006

Il direttore generale: TOGNI

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte del sig. Ribal Abi Ghanem, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito Roma e provincia.

Tenuto conto che il sig. Ribal Abi Ghanem risulta essere un «professionista» già qualificato in Libano e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue arabo, francese, inglese e italiano la prova attitudinale consiste in una prova orale nelle materie sottoelencate.

- Cultura storico-artistica generale.

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

- Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione.

Conoscenza della situazione geografica della regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

- Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

06A01285

DECRETO 19 gennaio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Joanna Strózik, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo» e in particolare l'art. 7 - «Imprese turistiche e attività professionali»;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, di attuazione della direttiva n. 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Vista l'istanza della sig.ra Joanna Strózik, cittadina polacca, nata a Opole (Polonia) il 13 dicembre 1978, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale di «pilot wycieczek» acquisito in Polonia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nelle lingue: polacco, inglese e italiano;

Visto che con la predetta istanza la sig.ra. Joanna Strózik ha esercitato il diritto di opzione di cui l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 scegliendo quale misura compensativa il compimento della prova attitudinale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 24 novembre 2005, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa consistente in una prova attitudinale (esame orale);

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della prova attitudinale sono di competenza della provincia di Roma che con nota 6431 del 17 gennaio 2006 ha fornito indicazioni in ordine ai contenuti della prova attitudinale;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Joanna Strózik nata a Opole (Polonia) il 13 dicembre 1978, cittadina polacca è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo di abilitazione all'accesso ed all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue polacco, inglese e italiano.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento della prova attitudinale di cui in premessa da svolgersi secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Joanna Strózik un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2006

Il direttore generale: TOGNI

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Johanna Strózik, della formazione richiesta dalla legislazione italiana per l'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale, così come previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 229/2002.

Tenuto conto che la sig.ra Johanna Strózik risulta essere un «professionista» già qualificato in Polonia la prova attitudinale consiste in una prova orale nelle materie sottoelencate.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova potrà essere ripetuta non prima di sei mesi.

PROGRAMMA D'ESAME

a) geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea;

b) organizzazione e legislazione turistica;

c) nozioni sulla legislazione valutaria e doganale;

d) tecnica turistica, compiti e norme di esercizio della professione.

È richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

06A01286

DECRETO 19 gennaio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Anna Alina Faluszczak, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo» e in particolare l'art. 7 - «Imprese turistiche e attività professionali»;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, di attuazione della direttiva n. 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Vista l'istanza della sig.ra Anna Alina Faluszczak, cittadina polacca, nata a Lesko (Polonia) il 2 giugno 1972, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale di «pilota wycieczek» acquisito in Polonia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nelle lingue: polacco, italiano e russo;

Visto che con la predetta istanza la sig.ra Anna Alina Faluszczak ha esercitato il diritto di opzione di cui l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 scegliendo quale misura compensativa il compimento della prova attitudinale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 30 settembre 2005, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa consistente in una prova attitudinale (esame orale);

Sentito il rappresentante di categoria;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della prova attitudinale sono di competenza della provincia di Roma che con nota 5076 del 13 gennaio 2006 ha fornito indicazioni in ordine ai contenuti della prova attitudinale;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Anna Alina Faluszczak nata a Lesko (Polonia) il 2 giugno 1972, cittadina polacca è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo di abilitazione all'accesso ed all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue polacco, italiano e russo.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento della prova attitudinale (esame orale) di cui in premessa da svolgersi secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Anna Alina Faluszczak un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2006

Il direttore generale: TOGNI

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Anna Alina Faluszczak, della formazione richiesta dalla legislazione italiana per l'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale, così come previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 229/2002.

Tenuto conto che la sig.ra Anna Alina Faluszczak risulta essere un «professionista» già qualificato in Polonia la prova attitudinale consiste in una prova orale nelle materie sottoelencate.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova potrà essere ripetuta non prima di sei mesi.

PROGRAMMA D'ESAME

a) geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea;

b) organizzazione e legislazione turistica;

c) nozioni sulla legislazione valutaria e doganale;

d) tecnica turistica, compiti e norme di esercizio della professione.

È richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

06A01287

DECRETO 8 febbraio 2006.

Integrazione delle modalità di presentazione e di esame delle domande, relative al sesto bando per l'accesso alle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, con riferimento ai programmi di investimento previsti nella provincia autonoma di Bolzano e nelle regioni Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Umbria, Veneto e Sicilia.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il «Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile» (n. 54, allegato 1 della legge n. 59/1997);

Visto il decreto ministeriale del 25 novembre 2005 con il quale, tra l'altro, sono stati fissati i criteri di priorità per la formazione delle graduatorie, validi in tutto il territorio nazionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;

Visto l'art. 14 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 che prevede che, in caso di mancata integrazione delle risorse statali

da parte delle regioni e/o province autonome ai sensi dell'art. 12, comma 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, il Ministero delle attività produttive provvede all'esame delle domande riferite alle predette regioni e/o province autonome e alla formazione delle relative graduatorie;

Visto il decreto ministeriale del 5 dicembre 2005 con il quale sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 (sesto bando) e sono state indicate le risorse disponibili, per ciascuna regione e provincia autonoma;

Vista la propria circolare n. 946342 del 5 dicembre 2005, emanata ai sensi dell'art. 13, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;

Visto che per l'attuazione del sesto bando le regioni Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Umbria, Veneto, Sicilia e la provincia autonoma di Bolzano non hanno provveduto all'integrazione delle risorse statali e che pertanto per tali regioni e per la provincia autonoma di Bolzano il Ministero delle attività produttive deve provvedere all'esame delle relative domande ed alla formazione delle graduatorie;

Considerato che il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle attività connesse alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni, ivi compresa l'attività istruttoria, riferite alle domande di cui alle citate regioni ed alla provincia autonoma di Bolzano, si avvale di banche con le quali sono state stipulate apposite convenzioni per la regolamentazione dei reciproci rapporti e la fissazione dei compensi;

Considerato che, alla luce delle risorse finanziarie a disposizione per le predette regioni e per la provincia autonoma di Bolzano, in caso di presentazione di un numero rilevante di domande, è prevedibile che gran parte delle risorse medesime possano essere utilizzate per il pagamento dei compensi relativi allo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni stipulate tra il Ministero delle attività produttive e le banche, con conseguente insufficiente disponibilità di risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni alle imprese;

Considerato che è necessario garantire la massima efficacia all'utilizzo delle risorse pubbliche in termini di sostegno ai programmi di investimento promossi dall'imprenditoria femminile e che quindi devono essere contenuti al massimo gli oneri riferiti alla gestione;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le domande, presentate al Ministero delle attività produttive, relative a programmi di investimento previsti nella provincia autonoma di Bolzano e nelle regioni Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Umbria, Veneto e Sicilia, il Ministero stesso provvede a verificare quanto previsto al punto 9.1 della circolare del Ministero delle attività produttive n. 946342 del 5 dicembre 2005. A tal fine non saranno considerate valide anche le domande prive del prospetto di cui all'allegato 1 al presente decreto ovvero incompleto dei dati ivi richiesti. A seguito di tale verifica, il Ministero delle attività produttive provvederà a comunicare alle imprese interessate l'eventuale rigetto della domanda.

2. Qualora le domande di cui al comma 1, complete di tutta la documentazione prevista, comportino, con riferimento alle risorse assegnate a ciascuna regione ed alla provincia autonoma di Bolzano e tenuto conto della successiva ripartizione per macrosettori ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, un ammontare di agevolazioni complessivamente richieste superiore al doppio dell'ammontare delle risorse disponibili, il Ministero, al fine di individuare le domande da avviare alla successiva attività istruttoria, procederà, con proprio atto, ad ordinare le domande stesse in appositi elenchi formati con le modalità di cui al citato art. 13 e sulla base dei valori degli indicatori risultanti dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 25 novembre 2005, utilizzando i dati indicati dalle imprese richiedenti nel prospetto di cui all'allegato 1.

3. Sulla base degli elenchi di cui al comma 2, il Ministero delle attività produttive, individua, in base alla posizione assunta nei predetti elenchi, seguendo l'ordine decrescente, le domande da sottoporre alla fase istruttoria. L'istruttoria sarà effettuata solamente per le domande per le quali l'importo cumulato delle agevolazioni richieste sia pari al doppio dell'importo delle risorse disponibili, includendo anche le domande che dovessero determinare oltre che il raggiungimento anche l'eventuale superamento di tale limite. In ogni caso i citati elenchi saranno utilizzati dal Ministero stesso per assicurare l'utilizzo di tutte le risorse finanziarie disponibili. Per le altre domande, per le quali non verrà effettuata l'attività istruttoria, il Ministero provvederà a darne comunicazione alle imprese interessate.

4. Alle domande di agevolazioni di cui al precedente comma 1 deve essere allegato il prospetto di cui all'allegato 1 al presente decreto, completo di tutti i dati richiesti. Per le domande già inviate alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le imprese richiedenti le agevolazioni sono tenute a presentare il predetto prospetto completo di tutti i dati richiesti, con le medesime modalità di cui al punto 9.1 della circolare n. 946342 del 5 dicembre 2005 ed entro il termine finale di presentazione delle domande, pena l'invalidità delle stesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2006

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO N. 1

PROSPETTO RELATIVO AI DATI DI SINTESI DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONI

Il / la sottoscritto/ a.. nato/a a ....il ....e residente in ....prov.............. via e n. civico.., in qualità di legale rappresentante dell'impresa sottoindicata, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

SEZIONE A – DATI SULL'IMPRESA

1. Denominazione

Riportare quanto indicato al punto 1 del Modulo di richiesta delle agevolazioni e al punto A1 della Scheda tecnica

☐

2. Regione

Fornire l'indicazione in base a quanto indicato al punto 4 del Modulo di richiesta delle agevolazioni e al punto A2 della Scheda tecnica ☐

3. Indirizzo per la corrispondenza

Comune ☐ Prov. ☐ Cap ☐

Via e n. civico ☐

Tel ☐ Fax ☐

SEZIONE B – DATI SUL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

Tutti gli importi devono essere indicati in ***euro e non in migliaia di euro***

4. Macrosettore

Riportare quanto indicato al punto 12 del Modulo di richiesta delle agevolazioni

Agricoltura ☐ Manifatturiero ed assimilati ☐ Commercio, turismo e servizi ☐

5. Tipologia d'iniziativa

Riportare quanto indicato al punto 15 del Modulo di richiesta delle agevolazioni e al punto C2 della Scheda tecnica

Avvio di attività ☐ Progetto aziendale innovativo ☐

Acquisto di attività preesistente ☐ Solo acquisizione di servizi reali ☐

6. Importo complessivo dell'investimento
Riportare quanto indicato al punto 17 del Modulo di richiesta delle agevolazioni e al punto C4 della Scheda tecnica

[ ] *(Euro)*

6a *Solo in caso di acquisizione di attività preesistente*
Costo agevolabile del rilevamento
Riportare quanto indicato al punto C4.4 della Scheda tecnica [ ] *(Euro)*

6b *Solo per i progetti innovativi e per le iniziative di sola acquisizione di servizi reali*
Investimento netto preesistente
Riportare quanto indicato al punto C5 della Scheda tecnica [ ] *(Euro)*

7. Contributo Legge 215/92 complessivo previsto
ATTENZIONE: il contributo complessivo ottenibile comprende sia la quota concedibile sotto forma di contributo in conto capitale sia la quota concedibile sotto forma di finanziamento a tasso agevolato (ai fini della corretta indicazione del contributo previsto è possibile utilizzare l'apposito software di calcolo disponibile sui siti del Ministero delle attività produttive e dell'IPI).
Riportare quanto indicato al punto C6 della Scheda tecnica

[ ] *(Euro)*

8. Occupati complessivi attivati dal programma
Riportare quanto indicato al punto C7 della Scheda tecnica [ ]

9. Numero di donne occupate attivate dal programma
Riportare quanto indicato al punto C8 della Scheda tecnica [ ]

10. L'impresa è in possesso, ai sensi del punto 11.5 della Circolare n. 946342 del 5 dicembre 2005, dei requisiti previsti per l'ottenimento della maggiorazione relativa alla totale partecipazione femminile?
Fornire l'informazione richiesta attenendosi a quanto indicato al punto 11.5 della Circolare n. 946342 del 5 dicembre 2005

SI ☐ **NO** ☐

11. L'impresa aderisce o si impegna ad aderire entro l'anno "a regime" ad uno dei sistemi di certificazione di qualità e/o ambientale di cui al punto 11.6 della Circolare n. 946342 del 5 dicembre 2005?
Riportare quanto indicato al punto C9 della Scheda tecnica

SI ☐ **NO** ☐

12. L'impresa ha attuato progetti volti all'introduzione di forme di flessibilità, di cui all'art. 9 della legge 8 marzo 2000 n. 53, che siano stati già ammessi ai benefici previsti dall'art 9 della stessa legge, così come indicato al punto 11.6 della Circolare n. 946342 del 5 dicembre 2005?
Riportare quanto indicato al punto C10 della Scheda tecnica

SI ☐ **NO** ☐

Data........................ Firma del legale rappresentante[1]
....

[1] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445, allegando copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.

06A01522

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 11 gennaio 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale», nei valori di € 0,45 e € 0,62.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1973, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il Santo Natale»;

Visto il decreto 7 febbraio 2005, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione, nell'anno 2005, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare due francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola, da emettere nell'anno 2005;

Visto il decreto 24 maggio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999), con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'istituzione del servizio di corriere prioritario;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato *A* della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Visto l'allegato *H* della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa di primo porto del formato normalizzato per la posta prioritaria per l'estero diretta alla zona 1 in € 0,62;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2005, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale», nei valori € 0,45 e € 0,62.

I francobolli sono stampati dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata, per il francobollo di € 0,45 e bianca patinata neutra, non fluorescente, non filigranata, per il francobollo di € 0,62; formato carta: mm 40×30 per il francobollo di € 0,45 e mm 30×40 per il francobollo di € 0,62; for-

mato stampa: mm 36×26 per il francobollo di € 0,45 e mm 26×36 per il francobollo di € 0,62; dentellatura: 13×13¼ per il francobollo di € 0,45 e 13¼×13 per il francobollo di € 0,62; colori: quadricromia più oro per il francobollo di € 0,45 e cinque con interferenziale trasparente-oro per il francobollo di € 0,62; tiratura: cinque milioni di esemplari per il francobollo di € 0,45 e tre milioni e cinquecentomila esemplari per il francobollo di € 0,62; fogli: cinquanta esemplari, valore «€ 22,50» per il francobollo di € 0,45 e valore «€ 31,00» per il francobollo di € 0,62.

Vignette: il francobollo di € 0,45 riproduce, entro una cornice dorata, l'affresco denominato «L'Annunciazione» realizzato nel Convento di San Marco, attualmente Museo, in Firenze. Completano il francobollo le leggende «MUSEO DI SAN MARCO», «L'ANNUNCIAZIONE - BEATO ANGELICO», «FIRENZE» e «NATALE», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,45»; il francobollo di € 0,62 rappresenta una immagine stilizzata di una famiglia, stretta in un abbraccio, che ammira dalla finestra un albero di Natale. Completano il francobollo la leggenda «NATALE», la scritta «ITALIA», ed il valore «€ 0,62».

Caratteristiche dell'etichetta per il francobollo di € 0,62: l'etichetta, stampata con il sistema autoadesivo, di formato mm 40×14, reca in negativo le scritte «posta**prioritaria**» e «Priority Mail» su campitura di colore bleu ed è raccolta su un foglio a parte. Essa presenta la fustellatura al vivo (senza margini bianchi) in tutti e quattro i lati. Il foglio, di formato cm 20,1×30,5, contiene 76 etichette, fustellate e sfridate a simulazione di dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascuna etichetta dal proprio supporto. Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco); stampa: Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tipografica di colore bleu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2006

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

06A01513

DECRETO 11 gennaio 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Le Istituzioni», dedicati al Dipartimento della protezione civile e alla Croce rossa italiana, nel valore di € 0,45 per ciascun soggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Le Istituzioni»;

Visto il decreto 7 febbraio 2005, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione, nell'anno 2005, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare nel 2005 francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola al Dipartimento della Protezione Civile e alla Croce Rossa Italiana;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato *A* della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2005, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Le Istituzioni» dedicati al Dipartimento della Protezione Civile e alla Croce Rossa Italiana, nel valore di € 0,45 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×13; colori: tre per il francobollo dedicato al Dipartimento della Protezione Civile e cinque per il francobollo dedicato alla Croce Rossa Italiana; tiratura: tre milioni e seicentomila esemplari per ciascun francobollo; fogli: cinquanta esemplari, valore «€ 22,50».

Le vignette riproducono rispettivamente: il logo del Dipartimento della Protezione Civile posto su un fondo blu dove è rappresentato un particolare del medesimo; il logo della Croce Rossa Italiana posto su un fondo raffigurante il globo terrestre, dove si evidenzia il profilo dell'Italia attraversata da una banda tricolore. Completano ciascun francobollo le rispettive leggende «PROTEZIONE CIVILE DI TUTTI CON TUTTI» e «CROCE ROSSA ITALIANA», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2006

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

06A01514

DECRETO 11 gennaio 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo dell'inaugurazione del sommergibile «Enrico Toti», presso il Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci», in Milano, nel valore di € 0,62.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 24 maggio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999), con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'istituzione del servizio di corriere prioritario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2005 di autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato *H* della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa di primo porto del formato normalizzato per la posta prioritaria per l'estero diretta alla zona 1 in € 0,62;

Decreta:

È emesso un francobollo celebrativo dell'inaugurazione del Sommergibile Enrico Toti presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, in Milano, nel valore di € 0,62.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca patinata neutra, non fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: due più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 31,00».

La vignetta riproduce, su fondo azzurro, il logo progettato per comunicare e promuovere l'operazione di trasporto e musealizzazione del sommergibile Enrico Toti, visto attraverso il mirino di un periscopio. Completano il francobollo le leggende «INAUGURAZIONE DEL SOMMERGIBILE TOTI» e «MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA - MILANO», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,62».

Caratteristiche dell'etichetta: l'etichetta, stampata con il sistema autoadesivo, di formato mm 40×14, reca in negativo le scritte «posta**prioritaria**» e «Priority Mail» su campitura di colore bleu ed è raccolta su un foglio a parte. Essa presenta la fustellatura al vivo (senza margini bianchi) in tutti e quattro i lati. Il foglio, di formato cm 20,1×30,5, contiene 76 etichette, fustellate e sfridate a simulazione di dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascuna etichetta dal proprio supporto. Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco); stampa: a cura Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tipografica di colore bleu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2006

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

06A01515

DECRETO 11 gennaio 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Papa Giovanni Paolo II e un francobollo celebrativo dell'elezione di Papa Benedetto XVI, nei valori di € 0,45 e € 0,65.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2005 di autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato A della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Visto l'allegato G della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa di primo porto del formato normalizzato per la posta ordinaria diretta alla zona 2 in € 0,65;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2005, un francobollo commemorativo di Papa Giovanni Paolo II e un francobollo celebrativo dell'elezione di Papa Benedetto XVI, nei valori di € 0,45 e € 0,65.

I francobolli sono stampati dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40×48; formato stampa: mm 36×44; dentellatura: 13×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari, per ciascun francobollo; fogli: venticinque esemplari, valore «€ 11,25» per il francobollo di € 0,45 e «€ 16,25» per il francobollo di € 0,65.

Vignette: ciascuna riproduce per il valore di € 0,45 un'immagine di Papa Giovanni Paolo II in preghiera e per il valore di € 0,65 un'immagine di Papa Benedetto XVI con il pastorale; a sinistra di ogni francobollo è raffigurato un particolare della Cupola della Basilica di San Pietro. Completano ciascun francobollo le rispettive leggende «GIOVANNI PAOLO II - 16 OTTOBRE 1978 - 2 APRILE 2005» e «BENEDETTO XVI - 19 APRILE 2005», la scritta «ITALIA» ed il rispettivo valore «€ 0,45» e «€ 0,65».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2006

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

06A01516

DECRETO 11 gennaio 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Giuseppe Mazzini, nel bicentenario della nascita, nel valore di € 0,45.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2005 di autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato A della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2005, un francobollo commemorativo di Giuseppe Mazzini, nel bicentenario della nascita, nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26;

dentellatura: 13×13¼; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 22,50».

La vignetta riproduce il recto e il verso della medaglia dedicata a «L'Umanità» che fa parte di un trittico coniato in occasione del bicentenario della nascita di Giuseppe Mazzini. Completano il francobollo la leggenda «GIUSEPPE MAZZINI», le date «1805-1872», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2006

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

06A01517

DECRETO 11 gennaio 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del 60º anniversario della ricostituzione della provincia di Caserta, nel valore di € 0,45.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 2 dicembre 2005) di autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato A della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2005, un francobollo celebrativo del 60º anniversario della ricostituzione della Provincia di Caserta, nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 22,50».

La vignetta del francobollo raffigura la facciata principale della Reggia di Caserta, sede della cerimonia di inaugurazione delle celebrazioni per il 60º anniversario della ricostituzione della Provincia di Caserta; in alto a sinistra è riprodotto lo stemma della Provincia di Caserta, ripetuto a destra con effetto monocromatico. Completano il francobollo la leggenda «60º ANNIVERSARIO RICOSTITUZIONE PROVINCIA CASERTA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2006

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

06A01518

DECRETO 11 gennaio 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Alcide De Gasperi, in occasione delle celebrazioni per il 50º anniversario della morte, nel valore di € 0,62.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 24 maggio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999), con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'istituzione del servizio di corriere prioritario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 2 dicembre 2005) di autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante

«Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato H della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa di primo porto del formato normalizzato per la posta prioritaria per l'estero diretta alla zona 1 in € 0,62;

Decreta:

È emesso un francobollo commemorativo di Alcide De Gasperi, in occasione delle celebrazioni per il 50º anniversario della morte, nel valore di € 0,62.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca patinata neutra, non fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×13; colori: quattro più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 31,00».

La vignetta raffigura, su un fondo che riporta i colori della bandiera italiana, un ritratto dello statista Alcide De Gasperi. Completano il francobollo la leggenda «ALCIDE DE GASPERI 1881-1954», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,62».

Caratteristiche dell'etichetta: l'etichetta, stampata con il sistema autoadesivo, di formato mm 40×14, reca in negativo le scritte «posta**prioritaria**» e «Priority Mail» su campitura di colore bleu ed è raccolta su un foglio a parte. Essa presenta la fustellatura al vivo (senza margini bianchi) in tutti e quattro i lati. Il foglio, di formato cm 20,1×30,5, contiene 76 etichette, fustellate e sfridate a simulazione di dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascuna etichetta dal proprio supporto. Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco); stampa: a cura Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tipografica di colore bleu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2006

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

06A01519

DECRETO 11 gennaio 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del 50º anniversario dell'ammissione dell'Italia all'O.N.U., nel valore di € 0,70.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 2 dicembre 2005) di autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato G della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa di primo porto del formato normalizzato per la posta ordinaria diretta alla zona 3 in € 0,70;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2005, un francobollo celebrativo del 50° anniversario dell'ammissione dell'Italia all'O.N.U., nel valore di € 0,70.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13×13¼; colori: quattro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 35,00».

La vignetta riproduce, su un fondo bianco dove sono riportati i colori della bandiera italiana, il logo del 50° anniversario dell'ammissione dell'Italia alle Nazioni Unite. Completano il francobollo la leggenda «50° ANNIVERSARIO AMMISSIONE DELL'ITALIA ALL'O.N.U.», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,70».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2006

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

06A01520

DECRETO 11 gennaio 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano», dedicati al ciclo pittorico «Storie dei Santi Stefano e Giovanni Battista», affrescato da Filippo Lippi, nella Cappella Maggiore della Cattedrale di Prato, in occasione dei restauri, nei valori di € 0,45 e € 1,50.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 7 febbraio 2005, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2005, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare francobolli ordinari appartenente alla serie in parola, da emettere nell'anno 2005, al ciclo pittorico «Storie dei Santi Stefano e Giovanni Battista» affrescato da Filippo Lippi, nella Cappella Maggiore della Cattedrale di Prato, in occasione dei restauri;

Visto il decreto 24 maggio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999), con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'istituzione del servizio di corriere prioritario;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato A della suddetta deliberazione che stabilisce le tariffe per la posta ordinaria di primo porto per l'interno e per la posta prioritaria di terzo porto per l'interno, rispettivamente, in € 0,45 e € 1,50;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2005, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicati al ciclo pittorico «Storie dei Santi Stefano e Giovanni Battista» affrescato da Filippo Lippi, nella Cappella Maggiore della Cattedrale di Prato, in occasione dei restauri, nei valori € 0,45 e € 1,50.

I francobolli sono stampati dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata per il francobollo di € 0,45 e bianca patinata neutra, non fluorescente, non filigranata, per il francobollo di € 1,50; formato carta: mm 40×48; formato stampa: mm 36×44; dentellatura: 13×13¼; colori: quadricromia per il francobollo di € 0,45 e quadricromia più interferenziale trasparente-oro per il francobollo di € 1,50; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; fogli: venticinque esemplari, valore «€ 11,25» per il francobollo di € 0,45 e valore «€ 37,50» per il francobollo di € 1,50.

Vignette: ciascuna riproduce un particolare degli affreschi del ciclo pittorico «Storie dei Santi Stefano e Giovanni Battista» realizzati da Filippo Lippi dal 1452 al 1465, nella Cappella Maggiore della Cattedrale di Prato. Completano ciascun francobollo le leggende «STORIE DEI SANTI STEFANO E GIOVANNI BATTISTA», «FILIPPO LIPPI» e «PRATO - CATTEDRALE DI S. STEFANO», la scritta «ITALIA» ed il rispettivo valore «€ 0,45» e «€ 1,50».

Caratteristiche dell'etichetta per il francobollo di € 1,50: l'etichetta, stampata con il sistema autoadesivo, di formato mm 40×14, reca in negativo le scritte «posta **prioritaria**» e «Priority Mail» su campitura di colore bleu ed è raccolta su un foglio a parte. Essa presenta la fustellatura al vivo (senza margini bianchi) in tutti e quattro i lati. Il foglio, di formato cm 20,1×30,5, contiene 76 etichette, fustellate e sfridate a simulazione di dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verti-

cali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascuna etichetta dal proprio supporto. Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco); stampa: a cura dell'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tipografica di colore bleu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2006

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

06A01521

DECRETO 11 gennaio 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della Giornata della filatelia, nel valore € 0,45.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'esterno relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato A della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria interna di primo porto in € 0,45;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2005, un francobollo celebrativo della Giornata della filatelia, nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×13; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: 50 esemplari, valore «€ 22,50».

La vignetta raffigura in primo piano a sinistra la lettera «F» composta da francobolli stilizzati di diversi colori; sul fondo, che riproduce un foglio di quaderno a righe utilizzato nei primi due anni di scuola, è riportato un caratteristico disegno di bambini. Completano il francobollo la leggenda «GIORNATA DELLA FILATELIA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2006

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

06A01523

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 febbraio 2006.

Abilitazione all'«Istituto di terapia familiare di Bologna» ad istituire e ad attivare nella sede di Bologna un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto di terapia familiare di Bologna» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Bologna - via Milazzo n. 5 - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a quindici unità e, per l'intero ciclo, a sessanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 29 aprile 2005;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nella riunione dell'11 gennaio 2006, trasmessa con nota prot. n. 20 del 12 gennaio 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto di terapia familiare di Bologna» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Bologna - via Milazzo n. 5

- ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a quindici unità e, per l'intero ciclo, a sessanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2006

Il capo del Dipartimento: ROSSI BERNARDI

06A01511

DECRETO 6 febbraio 2006.

Autorizzazione all'istituto «Associazione scuola di psicoterapia cognitiva - S.P.C.», abilitato, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Grosseto.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 26 giugno 2002, con il quale l'istituto «Associazione scuola di psicoterapia cognitiva - S.P.C.» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Grosseto, Ancona e Verona, corsi di specializzazione per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede di Grosseto da via Fiume n. 13 a via G. Lanza n. 26;

Visto il parere favorevole al trasferimento della predetta sede espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 27 maggio 2005;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nella riunione dell'11 gennaio 2006, trasmessa con nota n. 20 del 12 gennaio 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. L'istituto «Associazione scuola di psicoterapia cognitiva - S.P.C.», abilitato con decreto in data 26 giugno 2002, ad istituire e ad attivare nelle sedi di Grosseto, Ancona e Verona corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede di Grosseto da via Fiume n. 13 a via G. Lanza n. 26.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2006

Il capo del Dipartimento: ROSSI BERNARDI

06A01512

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 9 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Milano 6.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recanti norme relative al mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle Entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390 che ha attribuito alle Agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Visto la nota n. 9820 del 27 gennaio 2006, con la quale il direttore dell'Ufficio locale di Milano 6 ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Milano 6 nei giorni 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 e 26 gennaio 2006, a seguito della massiccia partecipazione del personale alle assemblee sindacali tenutesi nei giorni 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 e 26 gennaio 2006;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Milano 6 nei giorni 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 e 26 gennaio 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 9 febbraio 2006

Il direttore regionale reggente: PALITTA

06A01510

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 26 gennaio 2006.

Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro a servizio dell'area urbana di Cagliari e dei comuni limitrofi. Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 2. (Ordinanza n. 433).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al commissario governativo;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3386 del 14 dicembre 2004 con la quale il presidente della regione Sardegna è stato confermato quale commissario delegato per l'emergenza idrica fino al 31 dicembre 2006 con la previsione di prosecuzione in regime ordinario delle attività avviate dal commissario stesso in regime straordinario;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il commissario governativo è stato delegato a definire, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998, n. 128 del 28 dicembre 1998, n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152, del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002, n. 307 del 15 luglio 2002, n. 337 del 31 dicembre 2002, n. 362 del 1° agosto 2003 e n. 395 del 19 maggio 2004 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra le opere previste nel suddetto programma commissariale, ordinanza n. 52/96 sono ricompresi, con finanziamento mediante ricorso a mutui Cassa depositi e prestiti, i lavori «Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro a servizio dell'area urbana di Cagliari e dei comuni limitrofi» da realizzarsi a cura dell'E.A.F.;

Atteso che con ordinanza n. 84 del 5 settembre 1997 il commissario governativo ha approvato il progetto definitivo dei lavori «Raddoppio dell'impianto dei potabilizzazione di Settimo San Pietro a servizio dell'area urbana di Cagliari e dei comuni limitrofi» e alla contestuale individuazione dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici quale Ente realizzatore dell'intervento e dell'Ente autonomo del Flumendosa quale Ente attuatore dell'intervento stesso;

Atteso che con ordinanza n. 176 del 4 febbraio 2000 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori «Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro a servizio dell'area urbana di Cagliari e dei comuni limitrofi» e con decreto assessoriale n. 158 del 23 marzo 2000 veniva approvato il quadro economico così articolato:

a) LAVORI:

1) lavori e compensi a corpo di contratto	€	12.099.813,77
2) lavori a corpo aggiuntivi per collegamento a opere esistenti	€	107.297,56
3) compensi per oneri decreto legislativo n. 494/1996	€	39.767,18
TOTALE lavori in appalto	€	12.246.878,51

b) SOMME A DISPOSIZIONE:

1) edificio direzione, uffici e telecontrollo	€	826.331,04
2) espropri	€	493.216,34
3) allaccio Enel	€	206.582,76
4) diritti	€	5.164,57
5) imprevisti	€	881.118,43
6) spese generali	€	1.511.207,98
7) I.V.A. 20% su (B3+B4)	€	344.590,98
8) I.V.A. 10% su (A+B1+B6)	€	1.307.320,96
TOTALE somme a dispos. dell'amm.ne	€	5.575.532,62
Totale	€	17.822.411,14

Atteso che con ordinanza n. 380 del 30 dicembre 2003 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dell'intervento: «Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro a servizio dell'area urbana di Cagliari e dei comuni limitrofi» secondo il seguente quadro economico:

a) LAVORI:

1) lavori e compensi a corpo di contratto	€	12.099.813,77
2) lavori a corpo aggiuntivi per collegamento a opere esistenti	€	107.297,56
3) compensi per oneri decreto legislativo n. 494/1996	€	39.767,18
4) lavori di perizia	€	531.393,26
TOTALE lavori in appalto	€	12.778.271,77

b) SOMME A DISPOSIZIONE:

1) edificio direzione, uffici e telecontrollo	€	826.331,04
2) espropri	€	181.427,16
3) allaccio Enel	€	206.582,76
4) diritti	€	5.164,57
5) imprevisti	€	759.495,77
6) spese generali	€	1.511.207,98
7) I.V.A. 20% su (B3+B4)	€	42.349,47
8) I.V.A. 10% su (A+B1+B6)	€	1.511.581,04
TOTALE somme a dispos. dell'amm.ne	€	5.044.139,36
TOTALE	€	17.822.411,13

Atteso che l'E.A.F. ha trasmesso all'Assessorato dei lavori pubblici, in data 11 marzo 2005, la perizia suppletiva di variante n. 2 per l'acquisizione del competente parere del C.T.A.R., che riguarda l'utilizzo di parte delle somme presenti nel quadro economico fra le «Somme a disposizione dell'amministrazione» per quanto segue:

coprire i costi dell'ente concessionario relativi all'avviamento dell'impianto previsto dal disciplinare tecnico prestazionale;

eseguire i lavori di miglioramento del sistema di caricamento fanghi mediante la realizzazione di un sistema integrativo costituito da un nastro trasportatore orizzontale montato su portale girevole che consente di caricare un secondo cassone posizionato accanto al primo già esistente;

Atteso che con nota prot. n. 28338 del 15 dicembre 2005 l'Assessorato dei lavori pubblici ha trasmesso all'ufficio del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna il parere favorevole espresso dal C.T.A.R. con voto n. 925 del 1° giugno 2005, con le condizioni ivi riportate in merito alla modifica del quadro economico della perizia ed alla riduzione del periodo di avviamento;

Ritenuto pertanto, sulla base del parere espresso dal C.T.A.R. di dover approvare la predetta perizia di variante n. 2, alle condizioni indicate, con il seguente quadro economico riformulato sulla base delle citate condizioni:

a) LAVORI:

1) lavori e compensi a corpo di contratto . . . . €	12.099.813,77
2) lavori a corpo aggiuntivi per collegamento a opere esistenti . . . . €	107.297,56
3) oneri decreto legislativo n. 494/1996	39.767,18
4) perizia n. 1 . . . . €	531.393,26
TOTALE lavori in appalto . . . €	12.778.271,77

b) SOMME A DISPOSIZIONE:

1) edificio direzione, uffici e telecontrollo . . . . €	826.331,04
2) espropri . . . . €	181.427,16
3) allaccio Enel . . . . €	206.582,76
4) diritti . . . . €	5.164,57
5) imprevisti . . . . €	288.135,62
6) spese generali . . . . €	1.511.207,55
7) avviamento impianto (perizia n. 2) €	408.072,00
8) miglioramento caricamento fanghi (perizia n. 2) i . . . . €	20.437,23
9) spese generali . . . . €	1.511.207,55
10) I.V.A. 20% su (B3+B4) . . . . €	42.349,47
11) I.V.A. 10% su (A+B1+B6+B7+B8) €	1.511.581,04
TOTALE somme a dispos. dell'amm.ne . €	5.044.139,36
TOTALE . . . €	17.822.411,13

Vista l'ordinanza n. 428 con la quale l'Assessore regionale dei lavori pubblici, dott. Carlo Mannoni, è stato nominato sub-commissario con compiti di coordinamento generale di tutte le attività di competenza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, e con l'incarico, tra gli altri, di sub-commissario per l'attuazione delle programmazione commissariale;

Atteso che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con l'ordinanza n. 428 del 12 settembre 2005;

Ordina:

1. Sulla base delle considerazioni riportate in premessa, è approvata la perizia suppletiva e di variante n. 2 dei lavori di «Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro a servizio dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi» dell'importo complessivo di € 17.822.411,13, avente il quadro economico:

a) LAVORI:

1) lavori e compensi a corpo di contratto . . . . €	12.099.813,77
2) lavori a corpo aggiuntivi per collegamento a opere esistenti . . . . €	107.297,56
3) oneri decreto legislativo n. 494/1996 . . . . €	39.767,18
4) perizia n. 1 . . . . €	531.393,26
TOTALE lavori in appalto . . . €	12.778.271,77

b) SOMME A DISPOSIZIONE:

1) edificio direzione, uffici e telecontrollo . . . . €	826.331,04
2) espropri . . . . €	181.427,16
3) allaccio Enel . . . . €	206.582,76
4) diritti . . . . €	5.164,57
5) imprevisti . . . . €	288.135,62
6) spese generali . . . . €	1.511.207,55
7) avviamento impianto (perizia n. 2) €	408.072,00
8) miglioramento caricamento fanghi (perizia n. 2) i . . . . €	20.437,23
9) spese generali . . . . €	1.511.207,55
10) I.V.A. 20% su (B3+B4) . . . . €	42.349,47
11) I.V.A. 10% su (A+B1+B6+B7+B8) €	1.511.581,04
TOTALE somme a dispos. dell'amm.ne . €	5.044.139,36
TOTALE . . .	17.822.411,13

2. È fatto carico all'E.A.F. di adeguare gli elaborati progettuali e di perizia alle condizioni poste dal C.T.A.R. con voto n. 925 del 1° giugno 2005.

3. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza si richiama quanto previsto dalla sopraccitate ordinanze n. 84 del 5 settembre 1997, n. 176 del 4 febbraio 2000 e n. 380 del 30 dicembre 2003.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 26 gennaio 2006

Il sub-commissario governativo: MANNONI

06A01388

ORDINANZA 26 gennaio 2006.

Attuazione ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2001. Intervento «Ricerca perdite, interventi di risanamento sulla rete idrica e sui serbatoi di accumulo della rete idrica di Quartu S. Elena» - «Condotte di avvicinamento alla rete idrica dell'abitato e rete idrica Pardinixeddu» - «Risanamento conservativo su opere di compenso e interventi sulle reti secondarie». Rimodulazione quadro economico in seguito ai ribassi d'asta. (Ordinanza n. 434).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al commissario governativo;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3386 del 14 dicembre 2004 con la quale il presidente della regione Sardegna è stato confermato quale commissario delegato per l'emergenza idrica fino al 31 dicembre 2006 con la previsione di prosecuzione in regime ordinario delle attività avviate dal commissario stesso in regime straordinario;

Vista l'ordinanza n. 428 del 12 settembre 2005 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici dott. Carlo Mannoni, è stato nominato sub-commissario con compiti tra l'altro, di attuazione della programmazione commissariale;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998, n. 128 del 28 dicembre 1998, n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002, n. 307 del 15 luglio 2002, n. 337 del 31 dicembre 2002, n. 362 del 1° agosto 2003, n. 395 del 19 maggio 2004, n. 416 del 18 marzo 2005 e n. 427 del 1° settembre 2005 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra le opere previste per il superamento dell'emergenza idrica, ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2001, è ricompreso l'intervento «Ricerca perdite, interventi di risanamento sulla rete idrica e sui serbatoi di accumulo della rete idrica di Quartu S. Elena»;

Atteso che il comune di Quartu S. Elena è stato individuato quale ente attuatore dell'intervento sopracitato;

Atteso che la sopracitata ordinanza n. 255/02 ha previsto, per la realizzazione del predetto intervento «Ricerca perdite, interventi di risanamento sulla rete idrica e sui serbatoi di accumulo della rete idrica di Quartu S. Elena», un finanziamento di € 3.615.198,29 ed un finanziamento integrativo di ulteriori € 1.032.913,80 quale quota di co-finanziamento del 50% di un intervento di € 2.065.827,60, co-finanziato per il restante 50% dall'ente attuatore dell'intervento;

Atteso che con ordinanza n. 387 del 4 febbraio 2004 si è proceduto all'affidamento, al comune di Quartu S. Elena, dell'attuazione dell'intervento «Ricerca perdite, interventi di risanamento sulla rete idrica e sui serbatoi di accumulo della rete idrica di Quartu S. Elena» per l'importo complessivo di € 5.681.025,89 - finanziato per € 4.648.111,80 con fondi commissariali e per la quota restante di € 1.032.913,20 da fondi comunali - articolato in due progetti «Condotte di avvicinamento alla rete idrica dell'abitato e rete idrica Pardinixeddu» e «Risanamento conservativo su opere di compenso e interventi sulle reti secondarie», aventi il seguente quadro economico:

«Condotte di avvicinamento alla rete idrica dell'abitato e rete idrica Pardinixeddu»:

a) LAVORI:

lavori a misura	2.821.498,00
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	98.702,00
SOMMANO . . .	2.920.200,00

b) SOMME A DISPOSIZIONE:

spese generali	335.021,35
I.V.A. sui lavori 10%	292.020,00
fondo accordi bonari 3%	87.606,00
allacci elettrici	2.000,00
indennità asservimento e occupazione temporanea	8.870,44
imprevisti	8.501,56
SOMMANO . . .	734.019,35
TOTALE complessivo *(a+b)* . . .	3.654.219,35

«Risanamento conservativo su opere di compenso e interventi sulle reti secondarie»:

a) LAVORI:

lavori a misura	689.331,38
lavori a corpo	882.928,28
lavori in economia	1.918,59
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	27.861,55
SOMMANO . . .	1.602.039,80

b) SOMME A DISPOSIZIONE:

imprevisti	12.448,78
lavori in economia esclusi dall'appalto (op. geotecn.)	15.776,93
spese generali	196.946,78
I.V.A. 10% sui lavori	160.204
I.V.A. spese generali 20%	39.389,36
SOMMANO . . .	424.765,85
TOTALE complessivo *(a+b)* . . .	2.026.805,65

Atteso che la sopraccitata ordinanza n. 387/2004 prevede all'art. 3, commi 5, 6 e 7, che le economie sull'importo previsto per i lavori a base d'asta, realizzate a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori, vengano decurtate dal quadro economico del progetto e rientrino nella disponibilità del commissario governativo per eventuali riprogrammazioni;

Atteso che il comune di Quartu S. Elena con nota prot. n. 897 del 23 giugno 2005 ha trasmesso le determinazioni dirigenziali n. 1966 del 21 ottobre 2004 e n. 2060 del 5 novembre 2004, relative all'aggiudicazione definitiva dei lavori di:

«Realizzazione condotte di avvicinamento alla rete idrica di Pardinisceddu» alla ditta CO.G.EM. S.r.l. di Alcamo (Trapani) con il ribasso del 18,577% sull'importo a base d'asta;

«Risanamento conservativo su opere di compenso e interventi sulle reti secondarie» alla ditta Batteta Paolo di Quartu S. Elena con il ribasso del 17,09 sull'importo a base d'asta,

unitamente al quadro economico dei progetti così rimodulati:

«Realizzazione condotte di avvicinamento alla rete idrica di Pardinisceddu»:

a) LAVORI:

lavori a misura	2.297.348,32
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	98.702,00
SOMMANO . . .	2.396.050,32

b) SOMME A DISPOSIZIONE:

spese generali	289.000,00
I.V.A. e altre imposte	329.957,03
accantonamenti ex art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999	71.881,52
allacciamenti e pubblici servizi	10.000,00
acquisizione aree immobili	20.000,00
imprevisti	89.360,95
lavori e forniture previsti in progetto esclusi dall'appalto	20.000,00
rilievi, accertamenti e indagini	14.000,00
spese per attività di consulenza e supporto	70.000,00
spese di gara, conferenze di servizi e oneri vari	6.000,00
accertamenti, verifiche e collaudi	16.000,00
accantonamenti di cui all'art. 26, legge n. 109/1994	23.960,50
incentivi, accantonamenti, oneri riflessi c/ente	58.404,00
premi di accelerazione	239.605,03
SOMMANO . . .	1.258.169,03
TOTALE complessivo *(a+b)* . . .	3.654.219,35

«Risanamento conservativo su opere di compenso e interventi sulle reti secondarie»:

a) LAVORI:

lavori a misura	1.305.151,19
lavori a corpo	—
lavori in economia	—
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	27.861,55
SOMMANO . . .	1.333.012,74

b) SOMME A DISPOSIZIONE:

imprevisti	51.613,02
lavori e forniture previsti in progetto esclusi dall'appalto	15.000,00
spese generali	216.000,00
I.V.A. ed altre imposte	222.095,93
accantonamenti ex art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999	39.990,38
allacciamenti ai pubblici servizi	10.000,00
rilievi, accertamenti e indagini	20.000,00
spese per attività di consulenza e supporto	49.000,00
spese di gara, conferenze di servizi e oneri vari	6.000,00
accertamenti, verifiche e collaudi	14.000,00
accantonamenti di cui all'art. 26, legge n. 109/1994	13.330,13
incentivi, accantonamenti, oneri riflessi c/ente	36.763,45
SOMMANO . . .	693.792,91

TOTALE complessivo *(a+b)* . . .	2.026.805,65

Atteso che le economie di competenza commissariale realizzate con i ribassi d'asta ammontano ad un totale di € 657.525,25 così suddivise per i due interventi:

«Condotte di avvicinamento alla rete idrica dell'abitato e rete idrica Pardinixeddu» - Economie di gara - quota commissariale € 509.560,37

ribasso	524.149,68
I.V.A.	52.414,96
ribasso	576.564,64
a dedurre I.V.A. su spese generali 20% non comprese nel q.e. ord. n. 387/05	67.004,27
TOTALE economie di gara-quota commissariale 100%	509.560,37

«Risanamento conservativo su opere di compenso e interventi sulle reti secondarie» - Economie di gara - quota commissariale € 147.964,89

ribasso	269.027,06
I.V.A.	26.902,71
economia di gara	295.929,77
a dedurre quota economie comunali 50%	147.964,89
TOTALE economie di gara-quota commissariale 50%	147.964,89

Atteso che la rimodulazione del quadro economico del comune di Quartu S. Elena sopra riportata non è conforme al sopraccitato disposto di cui all'ordinanza n. 387/04 e che pertanto se ne rende necessaria la rideterminazione con la conseguente decurtazione delle economie di gara, come sopra quantificate, dal finanziamento commissariale ad eccezione dell'importo relativo all'I.V.A. sulle spese generali dell'intervento «Condotte di avvicinamento alla rete idrica dell'abitato e rete idrica Pardinixeddu» non previsto per carenza finanziaria nel quadro economico dell'ordinanza n. 387/04;

Atteso che il quadro economico approvato con ordinanza n. 387/04 dei due progetti e rimodulato in conformità al disposto dell'ordinanza n. 387 stessa è il seguente:

«Condotte di avvicinamento alla rete idrica dell'abitato e rete idrica Pardinixeddu»:

a) LAVORI:

lavori a misura	2.297.348,32
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	98.702,00
SOMMANO . . .	2.396.050,32

b) SOMME A DISPOSIZIONE:

spese generali	335.021,35
I.V.A. sui lavori 10%	239.065,03
fondo accordi bonari 3%	87.606,00
allacci elettrici	2.000,00
indennità asservimento e occupazione temporanea	8.870,44
imprevisti	8.501,56
I.V.A. su spese generali 20%	67.004,27
SOMMANO . . .	748.608,65
TOTALE complessivo *(a+b)* . . .	3.144.658,97

«Risanamento conservativo su opere di compenso e interventi sulle reti secondarie»:

a) LAVORI:

lavori a misura	1.305.151,19
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	27.861,55
SOMMANO . . .	1.333.012,74

b) SOMME A DISPOSIZIONE:

imprevisti	12.448,78
lavori in economia esclusi dall'appalto (op. geotecn.)	15.776,93
spese generali	196.946,78
I.V.A. 10% sui lavori	133.301,28
I.V.A. spese generali 20%	39.389,36
economie di gara - quota comunale	147,964,89
SOMMANO . . .	545.828,02
TOTALE complessivo *(a+b)* . . .	1.878.840,76

Atteso che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con l'ordinanza n. 428 del 12 settembre 2005;

Ordina:

1. Per le motivazioni di cui in premessa, l'importo complessivo dell'intervento di «Ricerca perdite, interventi di risanamento sulla rete idrica e sui serbatoi di accumulo della rete idrica di Quartu S. Elena, è di € 5.023.499,73 finanziato per € 3.990.586,53 con fondi commissariali e per € 1.032.913,20 con fondi comunali.

Sono così rimodulati i quadri economici dei due progetti nei quali è articolato l'intervento:

«Condotte di avvicinamento alla rete idrica dell'abitato e rete idrica Pardinixeddu»:

a) LAVORI:

lavori a misura	2.297.348,32
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	98.702,00
SOMMANO . . .	2.396.050,32

b) SOMME A DISPOSIZIONE:

spese generali	335.021,35
I.V.A. sui lavori 10%	239.065,03
fondo accordi bonari 3%	87.606,00
allacci elettrici	2.000,00
indennità asservimento e occupazione temporanea	8.870,44
imprevisti	8.501,56
I.V.A. su spese generali 20%	67.004,27
SOMMANO . . .	748.608,65
TOTALE complessivo *(a+b)* . . .	3.144.658,97

«Risanamento conservativo su opere di compenso e interventi sulle reti secondarie»:

a) LAVORI:

lavori a misura	1.305.151,19
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	27.861,55
SOMMANO . . .	1.333.012,74

b) SOMME A DISPOSIZIONE:

imprevisti	12.448,78
lavori in economia esclusi dall'appalto (op. geotecn.)	15.776,93
spese generali	196.946,78
I.V.A. 10% sui lavori	133.301,28
I.V.A. spese generali 20%	39.389,36
imprevisti	8.501,56
economie di gara - quota comunale	147,964,89
SOMMANO . . .	545.828,02
TOTALE complessivo *(a+b)* . . .	1.878.840,76

2. È fatto carico al comune di Quartu S. Elena adottare i necessari atti formali di variazione dei quadri economici dei due progetti predetti in conformità a quanto disposto dal precedente comma 1 del presente articolo, fatta eccezione per la quota comunale delle economie di gara che possono essere autonomamente riprogrammate dal comune stesso, e di darne tempestiva comunicazione al commissario governativo.

3. L'importo del finanziamento commissariale per la realizzazione dell'intervento di «Ricerca perdite, interventi di risanamento sulla rete idrica e sui serbatoi di accumulo della rete idrica di Quartu S. Elena, è rideterminato in complessivi € 3.990.586,53 di cui € 3.144.658,97 assegnati al progetto di «Condotte di avvicinamento alla rete idrica dell'abitato e rete idrica Pardinixeddu» e € 845.927,56 assegnati al progetto di «Risanamento conservativo su opere di compenso e interventi sulle reti secondarie».

4. Il finanziamento commissariale complessivo per l'intervento «Ricerca perdite, interventi di risanamento sulla rete idrica e sui serbatoi di accumulo della rete idrica di Quartu S. Elena» pari a € 3.990.586,55 verrà messo a disposizione del comune di Quartu S. Elena, al netto della somma già versata di € 2.556.461,15, sulla contabilità speciale n. 3963 presso la Tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Cagliari, con giroconti dalla contabilità speciale 1690/3, con atto di determinazione del sub-commissario delegato per la contabilità speciale, con la seguente articolazione per i due progetti:

«Condotte di avvicinamento alla rete idrica dell'abitato e rete idrica Pardinixeddu»:

importo finanziamento commissariale € 3.144.658,97;

importo erogato € 2.009.820,64;

importo residuo da erogare € 1.134.838,33 nel seguente modo:

€ 663.139,48 per spese sostenute nella misura di € 1.808.838,58 (*);

€ 471.698,85 per spese sostenute nella misura di € 2.405.664,11 (*);

(*) Pari al 90% degli acconti ricevuti, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 9/2004 e successive modificazioni e integrazioni.

«Risanamento conservativo su opere di compenso e interventi sulle reti secondarie»:

importo finanziamento commissariale € 845.927,53;

importo erogato € 546.640,85;

importo residuo da erogare € 299.286,72 nel seguente modo:

€ 172.397,58 per spese sostenute nella misura di € 491.976,77 (*);

€ 126.889,14 per spese sostenute nella misura di € 647.134,56 (*).

(*) Pari al 90% degli acconti ricevuti, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 9/2004 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Con atto di determinazione, successivo all'emanazione della presente ordinanza, si provvederà al disimpegno della somma di € 657.525,25 ai fini della successiva riprogrammazione commissariale.

6. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili, nonché l'ordinanza n. 255/01 e n. 387/04.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 26 gennaio 2006

Il sub-commissario governativo: MANNONI

06A01387

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 10 febbraio 2006

Dollaro USA	1,1970
Yen	140,77
Lira cipriota	0,5743
Corona ceca	28,263
Corona danese	7,4649
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68390
Fiorino ungherese	250,69
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7774
Corona svedese	9,2623
Tallero sloveno	239,50
Corona slovacca	37,465
Franco svizzero	1,5551
Corona islandese	75,74
Corona norvegese	8,0755
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3295
Nuovo leu romeno	3,5403
Rublo russo	33,8350
Nuova lira turca	1,5883
Dollaro australiano	1,6140
Dollaro canadese	1,3755
Yuan cinese	9,6378
Dollaro di Hong Kong	9,2875
Rupia indonesiana	11048,31
Won sudcoreano	1158,46
Ringgit malese	4,4576
Dollaro neozelandese	1,7544
Peso filippino	61,586
Dollaro di Singapore	1,9457
Baht tailandese	46,904
Rand sudafricano	7,3173

Cambi del giorno 13 febbraio 2006

Dollaro USA	1,1888
Yen	140,35
Lira cipriota	0,5743
Corona ceca	28,418
Corona danese	7,4649
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68370
Fiorino ungherese	251,36
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7923
Corona svedese	9,3379
Tallero sloveno	239,50
Corona slovacca	37,545
Franco svizzero	1,5559
Corona islandese	76,02
Corona norvegese	8,1020
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3125
Nuovo leu romeno	3,5255
Rublo russo	33,5507
Nuova lira turca	1,5805
Dollaro australiano	1,6125
Dollaro canadese	1,3741
Yuan cinese	9,5665
Dollaro di Hong Kong	9,2257
Rupia indonesiana	10978,57
Won sudcoreano	1161,16
Ringgit malese	4,4265
Dollaro neozelandese	1,7524
Peso filippino	61,295
Dollaro di Singapore	1,9386
Baht tailandese	46,754
Rand sudafricano	7,3474

Cambi del giorno 14 febbraio 2006

Dollaro USA	1,1898
Yen	139,57
Lira cipriota	0,5744
Corona ceca	28,475
Corona danese	7,4649
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68580
Fiorino ungherese	251,52
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7916
Corona svedese	9,3350
Tallero sloveno	239,51
Corona slovacca	37,553
Franco svizzero	1,5574
Corona islandese	76,04
Corona norvegese	8,1360
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3098
Nuovo leu romeno	3,5303
Rublo russo	33,5600
Nuova lira turca	1,5780
Dollaro australiano	1,6139
Dollaro canadese	1,3788
Yuan cinese	9,5752
Dollaro di Hong Kong	9,2338
Rupia indonesiana	10978,88
Won sudcoreano	1153,99
Ringgit malese	4,4278
Dollaro neozelandese	1,7689
Peso filippino	61,215
Dollaro di Singapore	1,9371
Baht tailandese	46,793
Rand sudafricano	7,3334

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A01714 - 06A01715 - 06A01716

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Progetto di modifica della centrale a ciclo combinato ubicata in comune di Gorizia, presentato dalla società Elettrogorizia S.p.a., in Trieste.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2006/0001791 del 23 gennaio 2006 la direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa alla assoggettabilità a procedura di VIA per il progetto di miglioramento impiantistico con ripotenziamento da apportare alla centrale a ciclo combinato alimentata a gas naturale, localizzata in comune di Gorizia - località S. Andrea, dagli attuali 49,9 MWe fino a raggiungere la potenza nominale di 57,3 MWe.

Si dispone che il progetto, presentato dalla società Elettrogorizia S.p.a. con sede in via Maestri del Lavoro, 8 - 34123 Trieste non possa essere escluso dalla procedura di VIA di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 526/1994 in quanto la modifica prevede il superamento della soglia dei 50 MWe.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

06A01445

Modifiche da apportare al progetto di trasformazione in ciclo combinato delle due esistenti sezioni della centrale di Piacenza, presentato dalla Società Edipower S.p.a., in Sesto San Giovanni.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2006/0002309 del 27 gennaio 2006 la direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa alle modifiche proposte al progetto di trasformazione in ciclo combinato delle sezioni 3 e 4 della centrale di Piacenza, presentato dalla Società Edipower S.p.a. con sede in viale Italia, 592 - 20099 Sesto S. Giovanni (Milano), disponendo che le stesse non rivestano carattere di sostanzialità e pertanto possano essere escluse dalla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, fatta salva l'osservanza delle prescrizioni indicate.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

06A01446

Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto per la realizzazione di una centrale termoelettrica da ubicarsi in comune di Flumeri, presentato dalla Società Edison S.p.a., in Milano.

Con il decreto n. 00098 del 1° febbraio 2006 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto per la realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato da realizzarsi in comune di Flumeri (Avellino), presentato dalla Società Edison S.p.a. con sede in Foro Bonaparte, 31 - 20121 Milano.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

06A01447

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Interventi di sostegno alla prevenzione di cui all'articolo 23, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 38/2000. Comunicato relativo all'emanazione del bando 2006 per la presentazione delle domande di finanziamento dei programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale, in attuazione del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni.

Si comunica che l'Istituto ha emanato, ai sensi dell'art. 9 del regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 38/2000, art. 23, approvato con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 settembre 2000 e del 7 febbraio 2001, il bando per la presentazione delle domande di finanziamento dei programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale, in attuazione del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni.

Tale bando contiene l'indicazione delle modalità per la compilazione e la presentazione delle domande, della data di decorrenza dei termini per la presentazione delle domande, degli istituti di credito che erogheranno i finanziamenti, delle condizioni previste per l'erogazione e restituzione dei finanziamenti nonché della ripartizione delle risorse finanziarie complessive da destinare ai predetti interventi.

Si precisa, inoltre, che il termine di tenta giorni per la presentazione delle domande, previsto dell'art. 9 del regolamento, decorrerà dalla scadenza del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente comunicato.

Il testo integrale del bando con i relativi allegati, i cd-rom per la presentazione delle domande ed il testo coordinato del regolamento di attuazione dell'art. 23 del decreto legislativo n. 38/2000 sono disponibili presso le sedi dell'Inail e sul sito internet www.inail.it.

06A01259

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERCELLI

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto indicata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli con determinazione del segretario generale n. 22 del 30 gennaio 2006.

I punzoni in dotazione alla predetta impresa e da questa riconsegnati alla Camera di commercio di Vercelli sono stati deformati.

Marchio	Denominazione impresa	Città
64-VC	Lo Scrigno di Pavia Ivan	Crescentino (VC)

06A01443

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESCARA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio indicato a margine, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara con la seguente determinazione dirigenziale:

determinazione n. 25 del 18 gennaio 2006:

Numero marchio	Impresa	Sede
66-PE	Arteoro di Tridenti Fabrizio	Pescara

06A01444

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sertralina Teva» - estratto della determinazione n. 177 del 14 dicembre 2005, dell'Agenzia italiana del farmaco. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 20 dicembre 2005).

Nell'estratto riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sertralina Teva», pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'elenco delle confezioni riportato alla pag. 88, dove è scritto:

«100 mg compresse rivestite con film *30* compresse in blister *PVC/PVDC/AL* - A.I.C. n. *036863191/M* (in base 10), *134Z6R* (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film *50* compresse in blister *PVC/PVDC/AL* - A.I.C. n. *036863203/M* (in base 10), *134Z73* (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film *100* compresse in blister *PVC/PVDC/AL* - A.I.C. n. *036863215/M* (in base 10), *134Z7H* (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film *100X1 (DOSE UNITARIA)* compresse in *blister PVC/PVDC/AL* - A.I.C. n. *036863227/M* (in base 10), *134Z7V* (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film *200* compresse in *blister PVC/PVDC/AL* - A.I.C. n. *036863239/M* (in base 10), *134Z87* (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film *500* compresse in *blister PVC/PVDC/AL* - A.I.C. n. *036863241/M d; (in base 10), 134Z89* (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 250 compresse in *contenitore PP* - A.I.C. n. *036863254/M* (in base 10), *134Z8Q* (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 500 compresse in contenitore PP - A.I.C. n. 036863266/M (in base 10) 134Z92 (in base 32),

leggasi:

«100 mg compresse rivestite con film *60* compresse in blister *PVC/AL* - A.I.C. n. *036858191/M* (in base 10), *134UBH* (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film *100 (100x1)* compresse in blister *PVC/AL* - A.I.C. n. *036858203/M* (in base 10), *134UBV* (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film *100 (100x1)* compresse in blister *PVC/AL* - A.I.C. n. *036858215/M* (in base 10), *134UC7* (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film *100* compresse in *flacone* - A.I.C. n. *036858227/M* (in base 10), *134UCM* (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film *250* compresse in *flacone* - A.I.C. n. *036858239/M* (in base 10), *134UCZ* (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film *100* compresse in *flacone* - A.I.C. n. *036858241/M* (in base 10), *134UD1* (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 250 compresse in *flacone* - A.I.C. n. *036858254/M* (in base 10), *134UDG* (in base 32)»;

L'ultima confezione «100 mg compresse rivestite con film 500 compresse in contenitore PP - A.I.C. n. 036863266/M (in base 10) 134Z92 (in base 32)» deve intendersi non pubblicata.

06A01569

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601039/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.